

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

## 200° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 1995

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

1ª - Affari costituzionali .....	Pag.	4
4ª - Difesa .....	»	16
6ª - Finanze e tesoro .....	»	19
7ª - Istruzione .....	»	22
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	40
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	»	42
10ª - Industria .....	»	56
11ª - Lavoro .....	»	58
12ª - Igiene e sanità .....	»	68
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	72

**Giunte**

Elezioni e immunità parlamentari .....	Pag.	3
--	------	---

**Organismi bicamerali**

RAI-TV .....	Pag.	75
Mafia .....	»	79

**Sottocommissioni permanenti**

2ª - Giustizia - Pareri .....	Pag.	84
5ª - Bilancio - Pareri .....	»	85
6ª - Finanze e tesoro - Pareri .....	»	92
7ª - Istruzione - Pareri .....	»	93
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri .....	»	94

---

CONVOCAZIONI .....	Pag.	95
--------------------	------	----

**GIUNTA DELLE ELEZIONI  
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 1995

**59ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PREIONI

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

Il **PRESIDENTE**, constatata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per un'ora.  
(R030 000, C21ª, 0003ª)

*(La seduta, sospesa alle ore 15,20, viene ripresa alle ore 16,20).*

Alla ripresa il **PRESIDENTE**, preso atto della perdurante mancanza del numero legale, rinvia l'esame degli argomenti all'ordine del giorno alla prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 1995

158<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente  
CORASANITI

*Intervengono il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Frattini e il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Chimenti.*

*La seduta inizia alle ore 15,55*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(2132) Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 396 recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale**

(Parere all'8<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore DE MARTINO Guido osserva che il decreto è stato reiterato nello stesso contenuto del precedente, rammentando che su quest'ultimo la Commissione si era pronunciata per la sussistenza dei presupposti costituzionali: propone, quindi, di confermare il parere favorevole.

Conviene la Commissione.

**(2133) Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995 n. 397 recante disposizioni urgenti per la nautica da diporto**

(Parere all'8<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore FONTANINI ricorda che due degli articoli che componevano il precedente decreto-legge erano stati giudicati privi dei presupposti costituzionali da parte del Senato. Il Governo, in sede di reiterazione, non ha riprodotto le corrispondenti disposizioni. Sull'articolo residuo, pertanto, propone di esprimere un parere favorevole, pur formulando un quesito sul regime da applicare dopo la data del prossimo 31 ottobre.

A tale riguardo il sottosegretario CHIMENTI precisa che tornerà ad applicarsi il regime ordinario, mentre la disposizione transitoria è necessaria per sopperire a una incongruenza normativa determinatasi in materia.

Il senatore PIERONI domanda se siano stati individuati le origini, le cause e i responsabili della contraddizione normativa evocata dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario CHIMENTI attribuisce l'origine dell'inconveniente a un equivoco insorto nella elaborazione del testo normativo in questione.

Il senatore DE MARTINO Guido, a nome del Gruppo Progressisti-Federativo, annuncia il proprio voto favorevole.

La Commissione, quindi, accoglie la proposta di parere avanzata dal relatore.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1323) Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il PRESIDENTE avverte che non sono stati presentati emendamenti sull'articolo 2, e lo mette in votazione: la Commissione accoglie l'articolo.

L'emendamento 2.0.1 è dichiarato decaduto in assenza del proponente.

Quanto all'emendamento 3.1, esso viene illustrato dalla relatrice BRICCARELLO, che lo riformula su richiesta del ministro Frattini, escludendo il riferimento ai dirigenti di livello B (3.1 nuovo testo): nella nuova formulazione, l'emendamento viene poi accolto.

L'emendamento 3.10, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, suscita un'obiezione critica del ministro FRATTINI, a motivo della quale il proponente ritira l'emendamento.

L'emendamento 3.7 è dichiarato decaduto in assenza del proponente.

La relatrice BRICCARELLO, quindi, in assenza del proponente fa proprio l'emendamento 3.4, riguardo al quale si rimette alla Commissione. Il ministro FRATTINI motiva il contrario avviso del Governo, e l'emendamento viene quindi respinto, con l'astensione della relatrice BRICCARELLO.

L'emendamento 3.6 è di conseguenza dichiarato precluso.

L'emendamento 3.2 è fatto proprio dalla RELATRICE in assenza del proponente: il ministro FRATTINI si dichiara contrario e l'emendamento viene ritirato.

Quanto all'emendamento 3.12, illustrato dalla RELATRICE, il ministro FRATTINI dichiara di preferire la soluzione prefigurata negli emendamenti 3.3 e 3.5, sui quali si svolge una discussione, con gli interventi dei senatori D'ALESSANDRO PRISCO, PASQUINO e DE MARTINO Guido, della relatrice BRICCARELLO e dello stesso ministro FRATTINI.

Respinto l'emendamento 3.12, la relatrice BRICCARELLO ritira l'emendamento 3.3, mentre il senatore DE MARTINO Guido fa proprio l'emendamento 3.5 e ne riformula il testo precisando che la riserva è riferita a quanti siano risultati idonei (3.5 nuovo testo): in tale formulazione, l'emendamento viene poi accolto.

La relatrice BRICCARELLO, quindi, illustra l'emendamento 3.11. Il senatore DE MARTINO Guido rileva che esso contrasta con lo scopo della disposizione contenuta nel comma 3. Il ministro FRATTINI, contrario in linea di principio a disposizioni di tale natura, ne propone un temperamento che limiti l'effetto alla prima applicazione del provvedimento in esame. Il senatore FONTANINI si dichiara contrario a disposizioni *ad personam*. Si associa il senatore PASQUINO. Il senatore MAGLIOZZI, viceversa, è favorevole all'emendamento. Su proposta della relatrice BRICCARELLO, concorde la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO (che peraltro si dichiara perplessa sull'opportunità dell'emendamento), si conviene infine di accantonarne l'esame, al fine di acquisire una motivazione specifica da parte dei proponenti.

Il senatore FONTANINI riformula l'emendamento 3.8 in conformità al parere della Commissione bilancio (3.8 nuovo testo). Dopo che il ministro FRATTINI e il senatore PASQUINO si sono dichiarati contrari, il proponente ritira l'emendamento.

L'emendamento 3.9 è dichiarato decaduto in assenza del proponente.

La relatrice BRICCARELLO fa proprio l'emendamento 3.6 e lo illustra, in assenza del proponente. Il ministro FRATTINI si rimette alla Commissione e prospetta l'opportunità di integrare l'emendamento con la prescrizione dei requisiti per la partecipazione al concorso. La relatrice BRICCARELLO accede a tale indicazione e riformula di conseguenza l'emendamento (3.6 nuovo testo), che non risulta accolto.

Accantonata la votazione dell'articolo 3, l'emendamento 4.2 è ritirato dal senatore FONTANINI, mentre l'emendamento 4.3 è dichiarato decaduto in assenza del proponente.

Sull'emendamento 4.1, illustrato dalla relatrice BRICCARELLO, si pronunciano favorevolmente il ministro FRATTINI e il senatore DE MARTINO Guido, nonché la stessa Commissione, che lo accoglie.

Viene quindi approvato l'articolo 4, nel testo risultante dalla predetta modifica.

Il senatore DE MARTINO Guido fa proprio l'emendamento 5.4 in assenza dei proponenti. Il ministro FRATTINI illustra il contenuto dell'articolo 5 e si rimette alla Commissione. La relatrice BRICCARELLO si dichiara contraria all'emendamento, che viene successivamente accolto. Sono di conseguenza dichiarati preclusi gli altri emendamenti concernenti l'articolo 5.

La relatrice BRICCARELLO illustra l'emendamento 5.0.1, che riformula in ossequio al parere della Commissione bilancio (5.0.1 nuovo testo). Il ministro FRATTINI si dichiara favorevole e l'emendamento viene accolto dalla Commissione.

Il ministro FRATTINI, quindi, illustra l'emendamento 5.0.5 (nuovo testo), richiamando la normativa vigente in materia di incarichi extrainstituzionali; su richiesta del senatore DE MARTINO Guido, precisa inoltre che la disciplina in esame è analoga a quella in vigore per i magistrati contabili. Dichiaratosi disponibile ad accogliere, per il limite massimo, la misura del compenso prevista nell'emendamento 5.0.14, dà infine ragione del comma 3 dell'emendamento del Governo.

Il presidente CORASANITI comunica che la Commissione bilancio ha formulato in proposito un parere contrario, del quale peraltro non si comprende il fondamento sostanziale.

La Commissione, quindi, accoglie l'emendamento 5.0.5, modificato nel senso indicato dal ministro FRATTINI, a seguito del subemendamento 5.0.5 (nuovo testo)/1, preventivamente approvato su proposta della RELATRICE.

È di conseguenza dichiarato assorbito l'emendamento 5.0.14.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,35.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1323****Art. 2.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Estensione di giudicati)*

1. È abrogato il comma 34 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

2. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, da ultimo sostituito dal comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 458 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“3. Nel caso di opzione di cui al comma 1 l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 15 per cento sulla plusvalenza risultante dalla applicazione della percentuale del 9 per cento sul corrispettivo pattuito”.

3. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, della legge 25 marzo 1991, n. 102, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applica alle plusvalenze realizzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

**2.0.1**

LUBRANO di RICCO

**Art. 3.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è aumentato di tre unità; quello dei consiglieri di Stato di venti unità; quello dei magistrati amministrativi regionali di cinquanta unità. Nella tabella B allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, il numero dei dirigenti è complessivamente incrementato di sette unità di cui: tre dirigenti generali, uno di livello B e due di livello C, da assegnarsi al Consiglio di Stato; quattro dirigenti da assegnarsi ai Tribunali amministrativi regionali di cui all'articolo 2».

**3.1**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è aumentato di tre unità; quello dei consiglieri di Stato di venti unità; quello dei magistrati amministrativi regionali di cinquanta unità. Nella tabella B allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, il numero dei dirigenti è complessivamente incrementato di sette unità di cui: tre dirigenti generali, di livello C, da assegnarsi al Consiglio di Stato; quattro dirigenti da assegnarsi ai Tribunali Amministrativi Regionali di cui all'articolo 2».

**3.1** *(nuovo testo)*

IL RELATORE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'articolo 23 comma 5 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è così sostituito: "I magistrati dei Tribunali amministrativi regionali conservano all'atto della nomina a consigliere di Stato l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita nel ruolo dei magistrati amministrativi regionali e sono collocati nel posto che loro spetta, secondo l'anzianità nell'ultima qualifica già ricoperta"».

**3.10**

FONTANINI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'articolo 23 comma 5 della legge 27 aprile 1982, n. 186 è così sostituito: "magistrati dei Tribunali amministrativi regionali conservano all'atto della nomina a consigliere di Stato l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita nel ruolo dei magistrati amministrativi regionali e sono collocati nel posto che loro spetta, secondo l'anzianità nell'ultima qualifica già ricoperta"».

**3.7**

MENSORIO

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

**3.4**

PERLINGIERI

*Sopprimere il comma 2.*

**3.6**

MENSORIO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'articolo 19 della legge 22 aprile 1982, n. 186, è così modificato:

"a) il numero 1) del comma 1 è soppresso;

b) al comma 1, numero 3), le parole: 'in ragione di un quarto' sono sostituite dalla seguenti: 'in ragione di tre quarti'».

3.2

PERLINGIERI

*Al comma 2, lettera a), in fine, sostituire le parole: «in ragione di un quarto» con le seguenti: «in ragione di quattro decimi»*

*Conseguentemente, alla lettera b), in fine, sostituire le parole: «in ragione della metà», con le seguenti: «in ragione di quattro decimi»;*

*e, dopo la lettera b), inserire la seguente: «c) al primo comma, numero 2, le parole: «in ragione di un quarto» sono sostituite con le seguenti: «in ragione di due decimi».*

3.12

IL RELATORE

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I posti previsti dal bando di concorso sono ricoperti con preferenza, nella misura della metà, dai magistrati dei tribunali amministrativi regionali che siano risultati idonei.».*

3.3

IL RELATORE

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) al primo comma, numero 3, dopo le parole: "laurea in giurisprudenza" e prima delle parole: "Il concorso è indetto", sono inserite le seguenti: "I posti messi a concorso sono riservati per il 50 per cento ai magistrati dei Tribunali amministrativi regionali"».*

3.5

VILLONE, SENESE, GUERZONI

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) al primo comma, numero 3, dopo le parole: "laurea in giurisprudenza" e prima delle parole: "Il concorso è indetto", sono inserite le seguenti: "I posti messi a concorso sono riservati per il 50 per cento ai magistrati dei Tribunali amministrativi regionali che siano risultati idonei"».*

3.5 (nuovo testo)

DE MARTINO Guido

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo utilizzo delle graduatorie concorsuali di merito approvate a far data dal 1° gennaio 1994».*

3.11

PERLINGIERI, BALLESI, CASADEI MONTI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 19, comma 1, n. 3 della legge 27 aprile 1982 n. 186, sono aggiunte le seguenti parole: "Il concorso è indetto per un minimo di tre posti"».

3.8

FONTANINI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 19, comma 1, n. 3 della legge 27 aprile 1982 n. 186, sono aggiunte le seguenti parole: "Il concorso è indetto per un minimo di tre posti, nell'ambito delle vacanze determinatesi"».

3.8 (nuovo testo)

FONTANINI

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

« 3-bis. All'articolo 19, comma 1, n. 3 della legge 27 aprile 1982, n. 186 aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Il concorso è indetto per un minimo di tre posti".

3-ter. L'articolo 19, comma 1, della legge 27 aprile 1982 n. 186 è così modificato: - il n. 2 è soppresso; - al n. 3 le parole "in ragione di un quarto" sono sostituite dalle parole: "in ragione della metà"».

3.9

MENSORIO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. All'articolo 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186, al numero 2) del primo comma, dopo le parole: "albi speciali per le giurisdizioni superiori" sono inserite le seguenti: ", o a soggetti in possesso di elevata competenza nelle discipline giuridiche, con particolare riguardo all'elaborazione e alla redazione di testi normativi"».

3.6

PERLINGIERI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-bis. All'articolo 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186, al numero 2) del primo comma, dopo le parole: "albi speciali per le giurisdizioni superiori" sono inserite le seguenti: ", o a soggetti in possesso di elevata competenza nelle discipline giuridiche, con particolare riguardo all'elaborazione e alla redazione di testi normativi, che abbiano i requisiti prescritti per la partecipazione al concorso"».

3.6 (nuovo testo)

IL RELATORE

**Art. 4.**

*Sopprimere l'articolo.*

**4.2**

FONTANINI

*Sopprimere l'articolo.*

**4.3**

MENSORIO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Dopo l'articolo 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è inserito il seguente:

“Art. 19-bis. 1. Salve le disposizioni relative al conferimento della qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato, i consiglieri di Stato nominati presidenti di tribunale amministrativo regionale, e i consiglieri di tribunale amministrativo regionale, nominati consiglieri di Stato ai sensi dell'articolo 19, primo comma, n. 1), sono restituiti, a domanda, al ruolo di provenienza.

2. I passaggi di ruolo di cui al comma 1 sono disposti anche in soprannumero, salvo riassorbimento, ed i relativi provvedimenti producono effetti dalla data della domanda. Il magistrato restituito al ruolo di provenienza vi occupa la posizione che avrebbe raggiunto se non ne fosse uscito.

3. I magistrati di cui al comma 1 possono rientrare, a domanda, nei ruoli del Consiglio di Stato. In tal caso non si producono vacanze nei ruoli dei magistrati dei tribunali amministrativi regionali”».

**4.1**

IL RELATORE

**Art. 5.**

*Sopprimere l'articolo.*

**5.4**

VILLONE, SENESE

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «Ai Consiglieri di Stato» fino a: «pari a quattro anni».*

**5.5**

FONTANINI

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «Ai Consiglieri di Stato» fino a: «pari a quattro anni».*

5.6

MENSORIO

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per i procuratori dello Stato le anzianità previste dagli articoli 2 e 5, primo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103 sono ridotte alla metà».*

5.1

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per i procuratori dello Stato l'anzianità prevista dall'articolo 5, primo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103, è ridotta a cinque anni».*

5.9

IL RELATORE

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

5.2

IL RELATORE

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

5.7

MENSORIO

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

5.8

FONTANINI

*Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:*

*«2. Le disposizioni di cui all'articolo 50, settimo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, all'articolo 1, comma 1, della legge 13 luglio 1990, n. 189, all'articolo 3, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 265, e al comma 1 del presente articolo, vanno interpretate nel senso che la riduzione, per i magistrati dei Tribunali Amministrativi Regionali, da otto a quattro anni di anzianità, per il conseguimento della qualifica di consigliere non ha alcun effetto pregiudizievole per i consiglieri di Stato. A tal fine la decorrenza delle nomine dei consiglieri di Stato disposte dopo l'entrata in vigore della legge 27 aprile 1982, n. 186, è anticipata, ai soli effetti giuridici, nella misura necessaria e sufficiente ad evitare una maggiore anzianità dei consiglieri di Tribunale amministrativo regionale che hanno conseguito la qualifica dopo quattro anni di anzianità. La disposizione che precede non comporta alterazione del ruolo dei consiglieri di Stato».*

5.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

**«Art. 5-bis.**

1. I funzionari direttivi appartenenti alla nona qualifica funzionale in servizio di ruolo presso i Tribunali amministrativi regionali e il Consiglio di Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono le funzioni di direzione di uno degli uffici di cui all'articolo 44, commi primo e settimo, della legge 27 aprile 1982, n. 186, ad essi affidate successivamente alla data del 14 maggio 1982 con provvedimento dell'Amministrazione, possono partecipare ad un concorso riservato per l'accesso alla qualifica dirigenziale secondo modalità da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio di Stato».

**5.0.1**

IL RELATORE

**«Art. 5-bis.**

1. I funzionari direttivi appartenenti alla nona qualifica funzionale in servizio di ruolo presso i Tribunali amministrativi regionali e il Consiglio di Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono le funzioni di direzione di uno degli uffici di cui all'articolo 44, commi primo e settimo, della legge 27 aprile 1982, n. 186, ad essi affidate successivamente alla data del 14 maggio 1982 con provvedimento dell'Amministrazione, possono partecipare ad un concorso riservato, nei limiti delle vacanze di organico, per l'accesso alla qualifica dirigenziale secondo modalità da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio di Stato».

**5.0.1** (nuovo testo)

IL RELATORE

*All'emendamento 5.0.5 (nuovo testo), nel comma 2, dodicesimo rigo, sostituire le parole «l'ottanta per cento» con le altre: «il sessanta per cento».*

**5.0.5** (nuovo testo)/1

IL RELATORE

**«Art. 5-ter.**

*(Egua ripartizione dei compensi arbitrari)*

1. Al fine di assicurare l'equa ripartizione dei compensi spettanti ai magistrati amministrativi, i compensi medesimi, secondo le modalità di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1993, n. 599, sono versati dai soggetti tenuti a corrisponderli in un apposito capitolo del bilancio dello Stato di entrata.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consi-

glio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabiliti, in misure corrispondenti alle entrate di cui al comma 1, i criteri di determinazione degli emolumenti spettanti al magistrato che ha svolto l'incarico nonchè i criteri di ripartizione delle somme residue, tenendo anche conto dello stipendio, della qualifica e della posizione dei magistrati nei rispettivi ruoli nonchè della natura dell'incarico, se conferito o autorizzato, e infine di un criterio inversamente proporzionale tra l'ammontare del compenso relativo alla prestazione e l'emolumento spettante al magistrato che ha svolto l'incarico, che non può comunque superare l'ottanta per cento del compenso. Gli emolumenti di cui al presente comma costituiscono per i percipienti, ai soli fini del trattamento fiscale, reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Alla ripartizione partecipano solo i magistrati che, all'inizio di ogni anno ed entro il termine stabilito dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, si sono dichiarati disponibili ad assolvere a qualsiasi incarico che venga loro affidato dal predetto Consiglio di Presidenza. In caso di rifiuto senza giustificato motivo il magistrato viene escluso per un anno dalla ripartizione delle somme con delibera del Consiglio di Presidenza avente effetto dall'inizio dell'anno successivo.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**5.0.5** (nuovo testo)

IL GOVERNO

#### «Art. 5-...

1. Al fine di assicurare l'equa ripartizione dei compensi spettanti ai magistrati amministrativi è istituito un fondo di redistribuzione nel quale confluiscono i compensi per la partecipazione a collegi arbitrali.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle finanze, è determinata la quota del compenso spettante al magistrato che ha svolto l'incarico, in una misura comunque non inferiore al 30 per cento e non superiore al 60 per cento del compenso, e tenendo conto della natura dell'incarico e di un criterio inversamente proporzionale tra l'ammontare del compenso relativo alla prestazione e la quota spettante al magistrato. Con lo stesso regolamento sono determinati i criteri di ripartizione della quota residua, tenendo conto dello stipendio, della qualifica e della posizione dei magistrati nei rispettivi ruoli».

**5.0.14**

VILLONE, SENESE

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 1995

101<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*  
BERTONI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Santoro.**La seduta inizia alle ore 15.***IN SEDE REFERENTE**

**(2078) Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 365, recante disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 21 settembre scorso.

Secondo il senatore LORETO i risultati finora conseguiti con l'impiego di unità militari nel controllo della immigrazione clandestina sulla costa pugliese non sono stati particolarmente positivi, mentre nel contenimento del flusso migratorio hanno dato buon esito le azioni di cooperazione tra enti locali, volontariato e comuni albanesi, delle quali egli ha avuto cognizione diretta non solo come parlamentare ma anche nella veste di amministratore locale. Non si può negare, comunque, la dimensione preoccupante del fenomeno. A tale proposito, per quanto riguarda il territorio della Puglia, alle continue notizie di immigrati clandestini ritrovati nelle campagne in condizioni disumane di vita e di lavoro, si aggiunge ora la realtà di un caporalato composto da extracomunitari che concorrono ad avviare i lavoratori clandestini alle professioni più umili, oramai abbandonate dagli italiani. In generale, quindi, si può affermare che la presenza delle Forze armate sulla costa pugliese si è rivelata finora meno proficua della menzionata attività di cooperazione volta ad intercettare all'origine il fenomeno migratorio, fenomeno che, indubbiamente, ha assunto negli ultimi anni dimensioni eccessive.

Inoltre, prosegue il senatore Loreto, l'azione del Governo deve essere coerente con le assicurazioni date nel corso del dibattito alla Camera sul disegno di legge di conversione del decreto legge riguardante l'impiego delle Forze armate in operazioni di ordine pubblico nei territori meridionali ad alta densità criminale, relativamente al carattere emergenziale di tale impiego. Sarebbe infatti non condivisibile una logica volta a trasformare in ordinaria amministrazione misure che dovrebbero avere carattere transitorio, così come non è condivisibile il fatto

che il Parlamento si trovi ancora una volta a discutere su provvedimenti non solo in via di attuazione, ma addirittura prossimi ad esaurire i propri effetti.

Il provvedimento in titolo può comunque essere approvato proprio in quanto prevede che l'impiego dei reparti militari sulla costa pugliese cessi entro il termine ravvicinato del 31 ottobre di quest'anno. È tuttavia necessario esperire nuove vie per avviare a soluzione i gravi problemi dell'immigrazione, che destano giustificate preoccupazioni non solo in Puglia, ma in tutto il territorio nazionale.

Il PRESIDENTE, preso atto che non vi sono altre richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale. Avverte altresì che il seguito dell'esame, con la replica del relatore e del rappresentante del Governo è rinviato a domani, in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

##### **Proposta di conferma del Presidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14: favorevole)  
(L014 078, C04\*, 0003\*)

Il senatore MAIORCA riferisce in senso favorevole sulla proposta di confermare il generale Sicoli nella carica, da lui già ricoperta, di Presidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA).

Non essendovi richieste di intervenire, il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione della proposta illustrata dal relatore. Avverte altresì che sono presenti i senatori: BAIOLETTI, BERTONI, CASILLO, DE NOTARIS, DI BENEDETTO, DOLAZZA, FABRIS, FORCIERI, FRONZUTI, VISENTIN (in sostituzione del senatore Lorenzi), LORETO, MAIORCA, MANZI, PERUZZOTTI, RADICE e RAMPONI.

Prendono parte alla votazione i senatori: BERTONI, CASILLO, DI BENEDETTO, DOLAZZA, FABRIS, FRONZUTI, VISENTIN (in sostituzione del senatore Lorenzi), LORETO, MAIORCA, MANZI, PERUZZOTTI, RADICE e RAMPONI.

La proposta di parere favorevole risulta approvata con dodici voti a favore e un voto di astensione.

##### **Proposta di conferma del vice Presidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI)**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14: favorevole)  
(L014 078, C04\*, 0004\*)

Il senatore RAMPONI riferisce in senso favorevole sulla proposta di confermare il generale Fantoni nella carica, da lui già ricoperta, di Vice Presidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI).

Sulla proposta illustrata dal senatore Ramponi prendono la parola i senatori PERUZZOTTI e LORETO e il sottosegretario SANTORO.

Si passa quindi alla votazione, alla quale prendono parte i senatori: BERTONI, CASILLO, DE NOTARIS, DI BENEDETTO, FABRIS, FRONZUTI, LORETO, MAIORCA, MANZI, PERUZZOTTI, RADICE e RAMPONI.

La proposta di parere favorevole risulta approvata con undici voti a favore e un voto contrario.

***Proposta di conferma del Presidente della Lega navale italiana***

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14: favorevole)  
(L014 078, C04\*, 0004\*)

Il senatore LORETO riferisce in senso favorevole sulla proposta di confermare l'ammiraglio Piccioni nella carica, da lui già ricoperta, di Presidente della Lega navale italiana.

Non essendovi richieste di intervenire, il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione della proposta illustrata dal senatore Loreto.

Prendono parte alla votazione i senatori: BERTONI, CASILLO, DI BENEDETTO, FABRIS, FRONZUTI, LORETO, MAIORCA, MANZI, PERUZZOTTI, RADICE e RAMPONI.

La proposta di parere favorevole risulta approvata all'unanimità, con 11 voti a favore.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 1995

102<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*

FAVILLA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Vozzi e Caleffi.*

*La seduta inizia alle ore 17.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto ministeriale relativo all'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 1996.**

(Parere al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62. Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 B 00C, C06<sup>a</sup>, 0006<sup>a</sup>)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre scorso.

Il Presidente FAVILLA ricorda che, dopo l'illustrazione del relatore, sono stati già svolti numerosi interventi in discussione generale.

Il senatore PAINI si dichiara favorevole alla proposta di abbinare più di due manifestazioni ad una stessa lotteria, ritenendo che questa soluzione possa favorire un maggior gettito.

Interviene, poi, il senatore VENTUCCI il quale, dopo aver sottolineato la validità del ricorso a lotterie e concorsi pronostici in termine di maggiore gettito, si dichiara favorevole alla proposta di abbinare ad una delle lotterie nazionali il concorso di bellezza per l'elezione di Miss Italia.

Il senatore D'ALÌ si esprime favorevolmente in merito alla ipotesi di abbinare più manifestazioni ad una stessa lotteria, in modo da superare alcune perplessità in ragione del carattere localistico di alcune manifestazioni, previste nel decreto per il prossimo anno.

Il senatore RIGHETTI, sottolineando l'esigenza di rispettare il criterio di un'omogenea ripartizione geografica nella scelta delle manifestazioni abbinate ad una stessa lotteria, condivide la proposta di ampliare gli abbinamenti.

Il senatore BERSELLI ribadisce che l'ipotesi di ampliare il numero di abbinamenti non contrasta con gli intendimenti dell'Amministrazione finanziaria, visto che, nel tempo, si è passati da uno a due abbinamenti ad un'unica lotteria: in questa prospettiva anche le questioni circa la ripartizione degli utili netti tra diverse manifestazioni potrebbero essere superate. La necessità di garantire un sicuro successo in termini di gettito consiglia peraltro di ampliare il numero di abbinamenti, evitando così di penalizzare manifestazioni di grande rilievo, come invece emerge dallo schema di decreto in esame.

Il senatore VIGEVANI ritiene che vada rivista la disciplina degli abbinamenti, con l'obiettivo di ampliare il numero delle manifestazioni collegate ad una stessa lotteria, favorendo un processo aggregativo tra manifestazioni, non senza definire peraltro un meccanismo in qualche modo neutro e oggettivo di ripartizione degli utili netti, che eviti l'insorgenza di contrasti tra enti organizzatori. Va comunque tenuto presente che alcune manifestazioni hanno un notevole spessore economico che va ben al di là della vendita dei biglietti delle lotterie. Non vi è dubbio, peraltro, che le modifiche prospettate impongono di adeguare contestualmente l'apparato organizzativo dell'Amministrazione finanziaria.

Interviene poi il senatore ROMOLI, il quale sottolinea che l'abbinamento plurimo consente di favorire anche manifestazioni di minore ampiezza.

A tale giudizio positivo si associa anche il senatore COSTA.

Interviene quindi il senatore CASILLO, il quale ricorda il successo, in termini di vendita di biglietti, della lotteria abbinata al carnevale di Viareggio e a quello di Putignano.

Il presidente FAVILLA, rilevando l'indubbio successo della lotteria abbinata a spettacoli televisivi, ritiene che il collegamento di una singola lotteria a tre manifestazioni pone problemi organizzativi e gestionali di non facile soluzione: prendendo atto dell'orientamento emerso dal dibattito ritiene proponibile l'abbinamento plurimo solo ad alcuni casi, che vanno valutati in sede amministrativa. In relazione allo schema di decreto in esame, condivide le preoccupazioni per l'esclusione della manifestazione di Miss Italia, nonché per l'esclusione del carnevale di Putignano, considerata tra l'altro la positiva intesa raggiunta lo scorso anno tra il comune pugliese e quello di Viareggio per la ripartizione degli utili.

Il Presidente dichiara quindi chiuso il dibattito.

Interviene per la replica il sottosegretario VOZZI, il quale ricorda che la richiesta avanzata dalla relatrice di formalizzare ed esplicitare in maniera rigida e schematica i criteri per la individuazione delle manifestazioni abbinata alle lotterie rischia di vanificare l'elasticità che contraddistingue le procedure relative al decreto in esame.

Il criterio fondamentale seguito dal Governo nella definizione del provvedimento è stata la massimizzazione del gettito, dovendosi riconoscere che l'ipotesi del semplice aumento del numero delle lotterie non è

praticabile, in quanto aumentando il numero di estrazioni si rischia di ridurre il numero dei biglietti venduti, poichè si riducono i tempi per la vendita dei biglietti stessi. Il Governo - continua il sottosegretario - ha tenuto conto dell'omogenea distribuzione geografica, nonchè dei tempi fissati per lo svolgimento delle manifestazioni che debbono necessariamente essere coordinati con la organizzazione della distribuzione dei biglietti.

Con questi criteri si è proceduto in passato ad una scelta alternata, con la rotazione delle manifestazioni abbinate, anche in ragione di un'analisi *ex post* dei biglietti venduti, tenendo fermo un numero di manifestazioni che per tradizione e seguito vengono sempre collegate a lotterie nazionali. Va riconosciuto, peraltro, che il criterio di rotazione potrebbe essere temperato con l'ipotesi di riproporre abbinamenti che hanno avuto un buon successo, in termini di biglietti venduti. Ribadito che sul piano della omogenea distribuzione geografica, così come per l'equilibrio tra diverse tipologie di manifestazioni, lo schema di decreto non appare censurabile, il Sottosegretario giudica non praticabile l'ipotesi di un abbinamento plurimo ad una stessa lotteria, pur possibile in termini giuridici: gli ostacoli derivanti da difficoltà gestionali e di coordinamento sconsigliano, infatti, di procedere in questa direzione. Si potrebbe ipotizzare, peraltro in via sperimentale, di abbinare tre manifestazioni ad una singola lotteria unicamente in casi particolari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *VARIAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI*

Il Presidente FAVILLA, avverte che la seduta pomeridiana di domani, mercoledì 27 settembre, inizierà alle ore 15 anzichè alle 16, come già stabilito. Rimane confermato alle ore 9 l'inizio della seduta antimeridiana.

*La seduta termina alle ore 18,10.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 1995

125<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*

ZECCHINO

*indi del Vice Presidente*

BISCARDI

*Intervengono i ministri per i beni culturali e ambientali Paolucci e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Salvini, nonché i sottosegretari di Stato per i beni culturali e ambientali Guiducci Bonanni e per la pubblica istruzione Corradini.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**SUL GRAVE LUTTO CHE HA COLPITO IL SENATORE BEVILACQUA**

Il presidente ZECCHINO comunica che il senatore Bevilacqua è stato colpito da un gravissimo lutto: la perdita del padre. Egli ha pertanto trasmesso al senatore Bevilacqua le condoglianze di tutti i componenti la Commissione e sue personali.

(A003 000, C07<sup>a</sup>, 0006<sup>a</sup>)

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(1649) *Attribuzione dell'autonomia ad alcuni istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali***

**(1613) *ZECCHINO ed altri: Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 20 settembre scorso.

Il relatore PRESTI, rifacendosi alla relazione svolta nella seduta del 13 luglio, ricorda che l'ulteriore nuovo testo unificato da lui sottoposto ora all'esame della Commissione è nella sostanza ampiamente noto e pertanto ritiene di non integrare la precedente esposizione. Auspica pertanto la sua rapida approvazione pur osservando che esso, nonostante abbia recepito ampiamente le indicazioni della Commissione, special-

mente sul concetto di autonomia, potrebbe essere ancora perfezionato. Infatti, a suo avviso, sarebbe stato opportuno precisare la decadenza dei contratti di affidamento ai privati ora vigenti. Ricorda inoltre che dal testo in esame è stato espunto il Titolo II, concernente le norme sul personale del Ministero, al fine di approfondirne l'esame in una sede *ad hoc*.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per l'eventuale presentazione di emendamenti al testo unificato proposto dal relatore a venerdì 29 settembre, alle ore 14.

La Commissione conviene, quindi il seguito della discussione congiunta è rinviato.

#### IN SEDE REFERENTE

**DOC. XXII, N. 20 - DE NOTARIS ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione giovanile**

(Esame e rinvio)

(R162 000, C07, 0001)

La relatrice PAGANO ricorda che ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, l'Italia ha ratificato la convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989. La proposta oggi in esame prende spunto dall'esigenza di verificare l'effettiva applicazione in Italia della suddetta legge. Infatti, è da tutti percepito e ampiamente registrato l'attuale disagio giovanile, tuttavia non è dato rilevare un indirizzo politico preciso finalizzato a risolvere i particolari problemi dei giovani. Pertanto l'obiettivo che la Commissione parlamentare di inchiesta si propone è esattamente quello di individuare il quadro legislativo di riferimento per i giovani ed il grado di effettiva applicazione del medesimo.

Passando quindi ad illustrare sinteticamente l'articolato, la relatrice osserva che sarebbero opportune alcune modifiche del testo, con particolare riferimento all'articolo 3 che, nell'elencare gli aspetti che l'inchiesta dovrà privilegiare, sembra, a suo avviso, indugiare sugli aspetti sociologici dell'intera e vasta problematica. Pertanto, sarebbe opportuno in primo luogo chiarire le finalità operative della Commissione precisando che la stessa deve non solo raccogliere la legislazione vigente ma soprattutto verificarne lo stato di attuazione. In secondo luogo sembra riduttivo finalizzare l'attività della Commissione alla presentazione di una relazione al Presidente del Senato, occorrendo invece raccogliere eventualmente in un volume tutti i dati rilevanti da sottoporre poi all'attenzione del Parlamento. Infine, alla Commissione potrebbe essere attribuita una funzione propositiva, tesa alla predisposizione di un testo analogo allo statuto per i diritti dei minori.

In conclusione del proprio intervento, invita la Commissione ad approvare la proposta testè illustrata.

Il sottosegretario CORRADINI interviene brevemente per osservare che sarebbe opportuno restringere l'ambito della ricerca, particolarmente complessa e articolata.

Il presidente ZECCHINO propone di rimettere all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi la decisione in merito al prosieguo dell'iter del provvedimento in esame.

La Commissione conviene e pertanto il seguito dell'esame è rinviato.

**(1633) MANIERI ed altri: Riordino dell'Istituto nazionale di geofisica**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 2 agosto scorso e rinviato nella seduta del 14 settembre scorso.

Il relatore CUFFARO comunica che la Commissione bilancio ha reso un parere nel quale, pur segnalando l'erroneità della copertura finanziaria proposta, si forniscono indicazioni per la identificazione di una nuova copertura, accogliendo le quali non sarà necessario chiedere un nuovo parere. D'altra parte l'accoglimento di tali condizioni comporta la soluzione di delicate questioni di carattere contabile e legislativo, possibile solo con l'attivo contributo dei Ministero dell'università e del Tesoro. Fra l'altro, il parere prospetta due diverse forme di copertura, fra le quali occorre optare. In conclusione, egli spera di poter predisporre rapidamente una nuova previsione di copertura finanziaria - se sarà aiutato dai due Dicasteri menzionati - così da concludere l'esame del testo prima dell'avvio della sessione di bilancio.

Il presidente BISCARDI, alla luce di quanto testè comunicato dal relatore, propone che l'ordine del giorno della seduta già prevista per giovedì prossimo sia integrato con l'esame del disegno di legge n. 1633; a tale esame si procederà effettivamente se sarà stata trovata la nuova copertura finanziaria, in caso contrario esso sarà rinviato al termine della sessione di bilancio.

La Commissione conviene e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(821) Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori**

**(1629) Concorsi per l'accesso alla docenza universitaria**

**(331) MARTELLI ed altri: Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari**

**(1656) LA LOGGIA: Nuove norme in materia di concorsi universitari e di riordinamento del ruolo dei professori**

**(1746) CAMPUS e NISTICÒ: Nuove norme in materia di concorsi universitari**

**(1824) SERRA: Nuove norme in materia di concorsi per l'accesso alla docenza universitaria**

**(1842) BATTAGLIA e PEDRIZZI: Norme in materia di reclutamento dei professori universitari**

**(1859) SURIAN: Nuove norme in materia di accesso al ruolo dei docenti universitari di prima o di seconda fascia**

(Esame del disegno di legge n. 1859 e congiunzione con i disegni di legge nn. 821, 1629, 331, 1656, 1746, 1824 e 1842. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso - per quanto riguarda i disegni di legge nn. 821, 1629, 331, 1656, 1746, 1824 e 1842 - nella seduta pomeridiana del 26 luglio scorso.

Il presidente ZECCHINO propone che il disegno di legge n. 1859 sia congiunto a quelli il cui esame è iniziato da tempo, per l'identità della materia trattata.

Senza discussione la Commissione conviene.

Il relatore MAGRIS dà quindi conto del testo approvato dal Comitato ristretto per il disegno di legge n. 1629, che viene pubblicato in allegato al resoconto dell'odierna seduta. Adempiendo al mandato conferitogli nell'ultima riunione avvenuta in sede ristretta, egli ha provveduto ad apportare modifiche formali e di coordinamento volte a chiarire il testo concordato in quella sede. Ricorda quindi alcuni problemi, sui quali il Comitato ristretto non era giunto a precise conclusioni, in ordine ai quali egli ritiene comunque che il testo ora proposto alla Commissione plenaria rifletta gli orientamenti della maggioranza.

Il senatore CUFFARO chiede che sul testo del Comitato ristretto si svolga una nuova discussione generale; dopo che il presidente BISCARDI e la senatrice ALBERICI si sono espressi negativamente al riguardo, il senatore CUFFARO chiede almeno la fissazione di un termine non breve per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore MASULLO afferma che, se si vuole giungere rapidamente alla conclusione dell'*iter* - obiettivo sul quale il suo Gruppo è fortemente impegnato - occorre lavorare intensamente sul testo del Comitato ristretto, che rappresenta una sorta di falsariga istruttoria.

Il ministro SALVINI segnala che dal mondo dell'università proviene una fortissima pressione per il sollecito avvio dei concorsi a posti di professore associato, dei quali circa 1.800 risultano disponibili. I suoi uffici stanno già predisponendo il relativo bando. Senz'altro egli vorrebbe che i concorsi avvenissero secondo la nuova legge ma, se questa non entrerà in vigore entro breve tempo, egli sarà costretto a bandirli secondo le vecchie norme, perchè l'università non può essere lasciata ulteriormente in una situazione insostenibile.

A un quesito della senatrice ALBERICI, il MINISTRO risponde poi che i 1.800 posti disponibili prescindono dalle risorse del piano triennale.

Dopo un nuovo intervento del senatore MASULLO, il presidente BISCARDI propone che, proprio al fine di accelerare l'*iter*, tutti i Gruppi chiedano la deroga di cui all'articolo 126, comma 12, del Regolamento, per poter continuare il dibattito anche durante la sessione di bilancio, e procedere alla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti.

Dopo un breve dibattito, la Commissione delibera di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al testo del Comitato ristretto a mercoledì 4 ottobre alle ore 13.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(2070) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 346, recante istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 settembre scorso.

La relatrice **BUCCIARELLI** avverte che la Sottocommissione pareri della Commissione bilancio - riunita in questo momento - non ha ancora espresso il parere sul testo in esame, a causa di problemi relativi alla copertura finanziaria. Non appena acquisito tale parere, la Commissione potrebbe senz'altro concludere rapidamente l'esame e conferire mandato per riferire all'Assemblea, dal momento che tutti i Gruppi hanno aderito alla sua proposta di non presentare emendamenti e semmai fornire indirizzi al Governo attraverso la presentazione di ordini del giorno.

*La seduta, sospesa alle ore 16,50, è ripresa alle ore 17,50.*

Il presidente **ZECCHINO** avverte che la Sottocommissione pareri della Commissione bilancio non ha espresso il parere richiesto e pertanto non si può proseguire nell'esame del testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**  
(R029 000, C07<sup>a</sup>, 0022<sup>a</sup>)

Il presidente **ZECCHINO** avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è convocato in due riunioni, al termine della seduta e domani, mercoledì 27 settembre, alle ore 9,45, per un confronto fra i Gruppi sulle prospettive della riforma dei concorsi universitari e per valutare l'opportunità di chiedere deroghe ai sensi dell'articolo 126, comma 12, del Regolamento.

*La seduta termina alle ore 17,55.*

**NUOVO TESTO UNIFICATO  
PREDISPOSTO DAL RELATORE  
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1649 E 1613**

Art. 1.

*(Attribuzione di autonomia ad alcuni istituti  
del Ministero per i beni culturali e ambientali)*

1. Al fine di avviare la sperimentazione degli assetti organizzativi e dei procedimenti per il conferimento di autonomia agli istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali, al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti.

2. All'articolo 12, primo comma, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) Discoteca di Stato istituita con regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2223, convertito dalla legge 3 gennaio 1929, n. 81, trasformata in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi»;

3. Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

«Art. 18-*bis*. - *1*. L'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi raccoglie, conserva, tutela e rende accessibili le registrazioni sonore, audiovisive e multimediali che documentano la cultura, la storia, la società, le tradizioni popolari italiane, nonché la produzione straniera sonora, audiovisiva e multimediale considerata di particolare rilievo e interesse. L'Istituto acquisisce copie delle registrazioni sonore, delle video-registrazioni e dei documenti multimediali prodotti o distribuiti su licenza in Italia, in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme.

2. In particolare, l'Istituto:

*a*) studia e definisce gli standard per il trattamento e la conservazione dei documenti sonori, audiovisivi e multimediali, cura la gestione del catalogo nazionale automatizzato e fornisce informazioni sulle collezioni di documenti sonori e audiovisivi esistenti in Italia;

*b*) cura la produzione e la vendita della discografia e della videografia nazionale dei documenti sonori, audiovisivi e multimediali prodotti e distribuiti in Italia;

*c*) diffonde la conoscenza del patrimonio sonoro, audiovisivo e multimediale e collabora con le università, gli istituti culturali e gli istituti di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri, nonché con le regioni e gli enti locali, per la realizzazione di programmi e progetti comuni, stipulando a tal fine accordi e convenzioni;

*c-bis*) promuove iniziative di coordinamento dei programmi e dei progetti delle regioni e degli enti locali relativi ai documenti sonori e audiovisivi».

4. L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - 1. Presso ciascun istituto centrale è costituito un comitato di istituto, composto da:

- a) il direttore dell'istituto, che lo presiede;
- b) i direttori dei laboratori, dei dipartimenti o delle altre ripartizioni interne dell'istituto, come individuate ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma;
- b-bis) il capo del servizio amministrativo;
- c) due funzionari della carriera direttiva appartenenti, rispettivamente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e al Ministero del tesoro.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato dell'ufficio amministrativo dell'istituto.

3. I componenti di cui alla lettera c) del comma 1 ed il segretario sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica quattro anni e possono essere confermati».

5. L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - 1. Il comitato di istituto:

- a) entro il 31 marzo dell'anno precedente quello di riferimento predisporre il programma di attività dell'istituto ed il bilancio preventivo;
- b) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento presenta al Ministro il rendiconto, corredato da tutti i documenti giustificativi di spesa;
- c) formula proposte e pareri al direttore di istituto.

2. Il bilancio preventivo è approvato dal Ministro entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello di riferimento.

3. Il rendiconto è soggetto al controllo della ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali e della Corte dei conti».

*5-bis. Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:*

«Articolo 20-bis. 1. Le entrate degli istituti autonomi sono costituite:

- a) dalla dotazione finanziaria all'uopo destinata per ciascuno sul rispettivo capitolo dello stato di previsione del Ministero;
- b) da eventuali assegnazioni per interventi straordinari;
- c) dai proventi direttamente derivanti da attività tecnico-scientifiche ed economiche rientranti nei fini istituzionali;
- d) dalle somme ad essi destinate da enti e privati per scopi determinati rientranti nei fini istituzionali;
- e) dai canoni di concessione e dalle altre somme derivanti dalla concessione dei servizi aggiuntivi;
- f) da erogazioni liberali in denaro o in qualsiasi altra forma».

6. All'articolo 21 è soppresso il secondo comma e il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Con regolamento, emanato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro, sono dettate le

norme per il funzionamento amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio di cassa, secondo particolari criteri di trasparenza, accelerazione e semplificazione delle relative procedure. Il regolamento determina i casi in cui il parere del comitato di istituto al direttore è obbligatorio».

*6-bis.* Il regolamento di cui all'articolo 21, come modificato dal comma 6 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato si esprime entro il termine di 45 giorni dalla richiesta, decorso il quale il parere si intende reso in senso favorevole.

7. Dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

«Art. 29-bis. - 01. I Musei sono istituzioni culturali permanenti, aperte al pubblico, che hanno lo scopo di acquisire, conservare, esporre, studiare e documentare beni culturali e comunque cose che costituiscono testimonianza significativa della civiltà umana e dell'ambiente in cui essa si è sviluppata.

02. I Musei svolgono funzioni di pubblico interesse attinenti alla tutela, alla fruizione, alla valorizzazione, alla ricerca scientifica e alla didattica relative ai beni ivi conservati.

03. Il Ministro per i beni culturali e ambientali determina gli indirizzi e svolge i controlli sulla gestione dei Musei.

1. Sono istituiti quali organi del Ministero:

- a) la Pinacoteca di Brera di Milano;
- b) la Galleria degli Uffizi di Firenze;
- c) la Galleria Borghese di Roma, con la Galleria nazionale d'arte antica di Palazzo Barberini e le Gallerie Corsini e Spada;
- d) il Museo e le Gallerie nazionali di Capodimonte di Napoli, con il Museo nazionale di San Martino, il Museo nazionale delle ceramiche "Duca di Martina" nella Villa Floridiana e il Museo Pignatelli.

2. Gli istituti di cui al comma 1 hanno personalità giuridica e sono dotati di autonomia organizzativa, finanziaria, amministrativa e contabile, per quanto concerne l'attività istituzionale, con esclusione delle spese per il personale. Agli istituti è attribuita altresì la gestione degli immobili in cui essi hanno sede e sono affidate le collezioni di pertinenza. Alla direzione degli Istituti sono preposti dirigenti tecnico-scientifici del Ministero di cui ai quadri B, C e D della tabella I annessa al presente decreto. Presso ogni istituto è costituito il collegio dei revisori dei conti costituito da due funzionari della ragioneria centrale del Ministero e da un funzionario del Ministero.

3. L'Archivio centrale dello Stato, la Biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma, e la Biblioteca nazionale centrale di Firenze e l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi sono dotati dell'autonomia di cui al comma 2.

4. Agli istituti di cui ai presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22. In attesa dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 21, si applica il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1980, n. 501».

*7-bis.* Con le medesime procedure di cui ai commi 6 e *6-bis* sono dettate norme per l'attuazione dell'articolo 29-bis del decreto del Presi-

dente della Repubblica n. 805, ivi compreso il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale e il controllo dei costi anche su base comparativa.

8. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le disposizioni della presente legge in materia di autonomia possono essere estese ad altri istituti del Ministero e a musei, tenuto anche conto dell'eccezionale valore delle raccolte, dell'alto numero dei visitatori e della possibilità di scindere i loro compiti da quelli della Soprintendenza territoriale interessata, nei limiti delle ordinarie dotazioni di bilancio e con esclusione di ogni onere aggiuntivo.

*8-bis.* Con la procedura di cui al comma 8 le disposizioni della presente legge in materia di autonomia possono essere estese a sistemi di musei e gallerie che rispondano ai criteri indicati nel medesimo comma 8.

*8-ter.* Per le finalità di cui ai commi 8 e 8-bis, il Ministro istituisce, con proprio decreto, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, un osservatorio per l'autonomia, posto alle proprie dipendenze, composto da 4 funzionari con qualifica dirigenziale del Ministero per i beni culturali e ambientali, appartenenti ai ruoli rispettivamente degli storici dell'arte, dei bibliotecari, degli archivisti e degli amministrativi, di cui ai quadri A, B, C e D della tabella I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, un funzionario con qualifica dirigenziale della Ragioneria centrale presso il Ministero, un esperto in economia dei beni culturali e un esperto in diritto amministrativo, scelti fra i professori universitari ordinari. Il presidente è eletto dai membri dell'osservatorio.

9. Il Ministro, sulla base di un costante monitoraggio sull'esercizio dell'autonomia da parte degli istituti e sull'efficienza dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 2, presenta ogni anno al Parlamento una relazione sulla attuazione del presente articolo, in allegato al disegno di legge di bilancio.

## Art. 2.

### *(Servizi aggiuntivi presso gli istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali)*

1. I capi degli istituti dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali concedono a soggetti privati, enti pubblici economici, associazioni, fondazioni, società, cooperative o consorzi, la gestione dei seguenti servizi aggiuntivi, unitamente agli spazi necessari al loro esercizio:

a) servizio editoriale e realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo;

b) servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario;

c) accoglienza, informazione, guida e assistenza didattica e fornitura di sussidi catalografici, audiovisivi ed informatici;

d) utilizzazione commerciale delle riproduzioni di beni culturali; gestione dei punti vendita, dei centri di incontro e di ristoro, ivi compresi i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;

e) allestimento, gestione, custodia e sorveglianza, sulla base del progetto scientifico dell'amministrazione di mostre e di altre iniziative promozionali, utili alla migliore valorizzazione del patrimonio culturale ed alla diffusione della conoscenza dello stesso.

2. La concessione dei servizi di cui al comma 1, di durata massima quinquennale e rinnovabile, ove ricorrano i presupposti di convenienza e di economicità di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, fino alla durata massima complessiva di 15 anni, è effettuata ai sensi e secondo le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e può essere affidata ad un unico soggetto per tutti i servizi relativi a ciascun istituto. Nel contratto può essere prevista l'assunzione, a carico del concessionario, del servizio di pulizia.

3. I canoni di concessione e le altre somme derivanti dall'applicazione del presente articolo da parte degli istituti autonomi del Ministero per i beni culturali e ambientali affluiscono direttamente all'entrata del bilancio degli istituti stessi.

4. Sono abrogati i commi 1, 3 e 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, nonché l'articolo 47-*quater* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Cessa altresì di avere efficacia il titolo II del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 31 gennaio 1994, n. 171. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua le restanti parti del predetto decreto ministeriale alle norme di cui alla presente legge. (...)

### Art. 3.

#### *(Disposizioni finanziarie)*

1. A decorrere dall'anno 1996, le spese annuali di funzionamento, con esclusione delle spese per il personale, per ciascuno degli istituti di cui alla presente legge, sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali. Per gli anni 1996 e 1997 i relativi oneri sono determinati in base alla tabella A allegata alla presente legge; a decorrere dall'anno 1998 la relativa quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

1-bis. A decorrere dall'anno 1996, a ciascuno degli istituti di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975, è assegnata annualmente una somma corrispondente al maggior gettito derivante dalla riscossione della tassa di ingresso presso il medesimo istituto rispetto al gettito raccolto nel 19951.

2. Per l'adeguamento strutturale e funzionale delle sedi e dei beni culturali assegnati agli istituti di cui alla presente legge, è autorizzata, per il triennio 1995-1997, la spesa complessiva di lire 150 miliardi, da

iscrivere in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per ciascuno degli istituti predetti, in ragione di lire 30 miliardi per il 1995 e di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, secondo quanto previsto nella tabella B.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 15,1 miliardi annui per il 1996 e il 1997, si provvede, quanto a lire 1,9 miliardi annui, mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni 1996 e 1997, dell'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, quanto a lire 13,2 miliardi annui per ciascuno degli anni 1996 e 1997 con utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sui seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario 1995:

- a) cap. 1538 per lire 3,29 miliardi annui, intendendosi ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 27 maggio 1975, n. 190;
- b) cap. 1545 per lire 188 milioni annui, intendendosi ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 7 marzo 1981, n. 74;
- c) cap. 1534 per lire 3,922 miliardi annui;
- c-bis) cap. 2034 per lire 3,8 miliardi annui;
- d) cap. 3033 per lire 2 miliardi annui.

4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2, pari a 30 miliardi nel 1995 e 60 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 4.

##### (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le leggi 27 dicembre 1953, n. 956, 4 febbraio 1958, n. 27, 11 marzo 1967, n. 367, 27 maggio 1975, n. 190 e 7 marzo 1981, n. 74.

**TABELLA A**  
(Art. 3, comma 1)

**SPESE PER IL FUNZIONAMENTO**  
(in miliardi di lire)

PINACOTECA DI BRERA .....	1,2
GALLERIA DEGLI UFFIZI .....	1,8
GALLERIA BORGHESE ED ALTRE .....	1,2
MUSEO E GALLERIE DI CAPODIMONTE .....	1,5
BIBLIOTECA NAZIONALE DI FIRENZE .....	3,5
BIBLIOTECA NAZIONALE DI ROMA .....	3,5
ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO .....	2,0
ISTITUTO CENTRALE BENI SONORI E AUDIOVISIVI .....	0,4

**TABELLA B**  
(Art. 3, comma 2)

**SPESE DI ADEGUAMENTO**  
(in miliardi di lire)

ISTITUTO	1995	1996	1997	TOTALE
BRERA .....	6	12	12	30
UFFIZI .....	8	16	16	40
BORGHESE ED ALTRE .....	4	8	8	20
CAPODIMONTE .....	6	12	12	30
BIBL. NAZ. FIRENZE .....	1,5	5	5	11,5
BIBL. NAZ. ROMA .....	1,5	3	3	7,5
ARCHIVIO C.D. STATO .....	1	1	1	3
IST. NAZ. BENI SONORI .....	2	3	3	8
<b>TOTALE ...</b>	<b>30</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>150</b>

## TESTO DEL COMITATO RISTRETTO PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1629

### Art. 1.

#### *(Organico di ateneo)*

1. L'organico dei professori di ruolo di ciascun ateneo si articola in posti di professore di I fascia e posti di professore di II fascia. Tale organico può essere modificato ogni tre anni in sede di redazione del programma di sviluppo dell'ateneo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 245, sulla base delle esigenze didattiche, scientifiche e di servizio, nonché della programmazione finanziaria secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. Alla copertura dei posti vacanti di professore universitario di I e II fascia, per i quali sussista la relativa disponibilità finanziaria, le università provvedono mediante le ordinarie procedure di trasferimento secondo le procedure vigenti, ovvero mediante concorso, in conformità a quanto previsto dalla presente legge.

3. I bandi per la copertura di posti di I fascia possono essere emanati solo una volta esperite senza esito le procedure per la copertura dei posti stessi mediante trasferimento, comunque non prima di 45 giorni dalla messa a trasferimento dei posti stessi.

### Art. 2.

#### *(Concorsi per la copertura di posti di I e II fascia)*

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro», determina con proprio decreto, emanato previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), le modalità e i limiti temporali entro cui ciascuna università bandisce annualmente i concorsi per la copertura di posti vacanti di professore di I e II fascia.

2. I concorsi di cui al comma 1 sono banditi con decreto del rettore dell'università interessata, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*. Possono partecipare ai concorsi:

a) coloro i quali abbiano conseguito l'abilitazione relativa alla fascia per la quale concorrono ai sensi degli articoli 4 e 6, purchè l'abilitazione stessa sia valida alla data di presentazione della domanda;

b) coloro i quali abbiano conseguito all'estero un titolo equipollente alla abilitazione. L'equipollenza è determinata con decreto del Ministro emanato previo parere vincolante del CUN.

3. Le commissioni di concorso sono nominate dal rettore e sono composte:

a) per i concorsi a posti di I fascia, da 5 professori di I fascia, dei quali 2 designati dalla facoltà interessata e 3 eletti dai professori di I fascia afferenti allo stesso settore scientifico-disciplinare o ai settori affini, con le modalità previste dall'articolo 4, comma 4;

b) per i concorsi a posti di II fascia, da 3 professori di I fascia, dei quali 1 designato dalla facoltà interessata e 2 eletti secondo le modalità di cui alla lettera a), e da 2 professori di II fascia, dei quali 1 designato dalla facoltà interessata e 1 eletto con le modalità di cui alla lettera a).

4. Le elezioni per la costituzione delle commissioni sono effettuate annualmente in una unica tornata.

5. Il bando prevede:

a) la valutazione dei titoli scientifici, didattici e professionali dei candidati con riferimento alla specifica disciplina messa a concorso;

b) la discussione pubblica da parte del candidato sui titoli di cui alla lettera a).

6. La nomina del vincitore è disposta dal rettore con decorrenza dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui si è concluso il concorso. Il rettore provvede a rendere nota la nomina del vincitore mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e a darne comunicazione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministero». Il vincitore non può chiedere il trasferimento prima di 3 anni accademici di servizio effettivo.

### Art. 3.

#### *(Sessioni nazionali di abilitazione)*

1. Il Ministro indice, entro il 31 gennaio di ogni anno, sessioni di abilitazione alla partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 2, ad anni alterni per ciascuna fascia e distinte per singolo settore scientifico-disciplinare.

2. Possono partecipare alle sessioni di abilitazione i cittadini italiani e stranieri in possesso dei requisiti fissati dal bando che non abbiano partecipato alla precedente sessione relativa alla stessa fascia e allo stesso settore scientifico-disciplinare.

3. L'abilitazione è valida per 6 anni e può essere mantenuta di 6 anni in 6 anni soltanto mediante la procedura di cui agli articoli 4 e 6.

4. Il bando indica i requisiti, le modalità e i termini di partecipazione, la documentazione da allegare unitamente al *curriculum* e all'elenco bibliografico ragionato dei titoli, degli attestati dell'attività didattica e delle pubblicazioni, in conformità ai decreti di cui all'articolo 5, comma 1, e 7, comma 1. Per le materie cliniche delle facoltà mediche indicate in apposito elenco è altresì richiesta l'attestazione dell'attività assistenziale svolta. In particolare, per l'abilitazione di I

fascia è richiesto lo svolgimento di attività assistenziali in cliniche universitarie o divisioni ospedaliere per 5 anni.

5. Il bando indica altresì specifiche cause di incompatibilità dei componenti i collegi di cui all'articolo 4 e le commissioni nazionali di cui all'articolo 6, in analogia a quanto previsto dall'articolo 51 del codice di procedura civile.

#### Art. 4.

##### *(Abilitazione a professore di I fascia)*

1. L'abilitazione a professore universitario di I fascia per ciascun settore scientifico-disciplinare è conferita dai professori di I fascia, di ruolo e fuori ruolo, afferenti allo stesso settore in servizio alla data del 31 ottobre dell'anno precedente a quello di pubblicazione del bando, secondo le modalità di cui al comma 3.

2. Per ciascun settore scientifico-disciplinare, il numero massimo di abilitazioni che possono essere conferite è determinato dal Ministro nel bando, in misura non superiore del 50 per cento alle esigenze programmatiche comunicate dai singoli atenei.

3. Partecipano al giudizio per l'abilitazione tutti i docenti afferenti al settore scientifico-disciplinare interessato, qualora il loro numero sia non superiore a 40. Ove il loro numero sia inferiore a 20, essi sono integrati, fino alla concorrenza di tale numero, mediante elezione, cui partecipano i docenti dei settori affini individuati dal Ministro, sentito il CUN. Ove il loro numero sia superiore a 40, si procede ad eleggerne 40 secondo modalità determinate con decreto del Ministro.

4. Ogni professore componente del collegio giudicante costituito secondo le modalità di cui al comma 3 esprime il proprio giudizio, che consiste nella sola indicazione nella scheda del nome dei candidati a suo avviso meritevoli di abilitazione. Il numero dei nomi che ciascun componente può indicare nella scheda non può essere superiore ai 2/3 del numero massimo delle abilitazioni che possono essere conferite.

5. È obbligo accademico dei docenti di I fascia esprimere il giudizio di cui al comma 1. Fatta salva l'ipotesi di assoluto impedimento, debitamente documentato e attestato dal rettore, i docenti che non partecipano all'espressione del giudizio nel termine previsto dal bando non possono formulare giudizi nella successiva tornata.

6. Sono abilitati i candidati che abbiano riportato il maggior numero di giudizi positivi fino alla concorrenza del numero massimo di cui al comma 2, purchè abbiano riportato il giudizio positivo della maggioranza assoluta dei votanti. Se due o più candidati ottengono parità di giudizi, conseguono tutti l'abilitazione, anche in deroga al limite numerico di cui al comma 2.

#### Art. 5.

##### *(Norme particolari per l'abilitazione di I fascia)*

1. Il Ministro, previo parere del CUN, fissa con proprio decreto le norme relative allo svolgimento della sessione di abilitazione a professore di I fascia.

2. Tali norme devono comunque prevedere:

a) le modalità per la presentazione al Ministero delle domande di partecipazione all'abilitazione, che devono essere corredate dal *curriculum*, dall'elenco dei titoli e dalle pubblicazioni sulle quali il soggetto che ritenga di aver acquisito la piena maturità scientifica intenda essere valutato. Il candidato può indicare, altresì, eventuali recensioni delle proprie pubblicazioni ed ogni altra notizia riguardante la loro rilevanza nella letteratura specifica. Sono oggetto di valutazione esclusivamente le pubblicazioni edite a stampa entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla data del bando;

b) la facoltà per i candidati di inviare ai componenti il collegio giudicante copia dei documenti e delle pubblicazioni di cui alla lettera a);

c) le modalità di raccolta da parte di ciascun ateneo e di trasmissione al Ministero delle schede autenticate riportanti i voti espressi, nonché ogni altro adempimento di pertinenza delle singole università;

d) la redazione, da parte del Ministero, delle liste degli abilitati, con l'indicazione dei voti positivi conseguiti, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6.

3. Le liste degli abilitati sono approvate con decreto del Ministro e sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

#### Art. 6.

##### *(Abilitazione a professore di II fascia)*

1. Per il conferimento dell'abilitazione a professore di II fascia sono costituite, mediante elezione, per ciascun settore scientifico-disciplinare, commissioni nazionali composte da 2 professori di I fascia e 3 professori di II fascia, con il compito di accertare l'idoneità scientifica e didattica degli aspiranti.

2. Per la costituzione delle commissioni di cui al comma 1, l'elettorato attivo e passivo spetta ai professori di I e II fascia, separatamente per ciascuna fascia e per ciascun settore scientifico-disciplinare. I 2 professori di I fascia e i 3 professori di II fascia che hanno riportato il maggior numero di voti sono nominati componenti effettivi della commissione; i 2 professori di I fascia e i 3 professori di II fascia che li seguono nella graduatoria elettorale sono nominati supplenti. Qualora i professori afferenti ad un settore siano meno di 20, per ciascuna delle due fasce il bando di concorso indica, su parere conforme del CUN, il settore o, se necessario, i settori affini i cui docenti partecipano al solo elettorato attivo. Qualora le operazioni elettorali non consentano la designazione di tutti i componenti effettivi e supplenti, si procede ad una ulteriore elezione integrativa, con l'estensione anche dell'elettorato passivo ai docenti afferenti al settore o ai settori affini.

3. Ciascun elettore può indicare una sola preferenza e sono eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti prevale l'anzianità di nomina nel ruolo; a parità di nomina nel ruolo, l'anzianità anagrafica.

3-bis. Nel caso in cui il numero dei candidati sia superiore a 50, i supplenti entrano a far parte come membri effettivi della commissione, che può articolarsi in due sottocommissioni, nel rispetto delle porzioni indicate al comma 2. Contestualmente i 2 professori di I fascia e i 3 professori di II fascia che li seguono nella graduatoria elettorale sono nominati supplenti.

4. Il Ministro, con propria ordinanza, disciplina le operazioni relative allo svolgimento delle elezioni.

5. La composizione delle commissioni giudicatrici, nonché l'indicazione della sede universitaria in cui le commissioni stesse debbono operare, sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*. Il Ministro può tuttavia autorizzare lo svolgimento delle riunioni in sede diversa, in casi di comprovata ed eccezionale necessità, segnalati dal presidente della commissione.

6. Le funzioni di presidente della commissione sono svolte dal professore di I fascia più anziano di nomina nel ruolo. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal professore di II fascia più giovane di età.

7. Nella prima sessione di abilitazione successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, le commissioni di cui al comma 1 possono riconoscere, per ciascun settore scientifico-disciplinare, un numero massimo di abilitazioni in misura non superiore del 50 per cento alle esigenze programmatiche comunicate dai singoli atenei.

8. Per la sessione successiva a quella di cui al comma 7 e sulla base del suo andamento, il Ministro, sentita la Conferenza permanente dei rettori e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che lo esprimono in conformità ai rispettivi Regolamenti, determina, a titolo sperimentale, per ciascun settore scientifico-disciplinare, il numero di abilitazioni che le commissioni di cui al comma 1 possono riconoscere. Il numero determinato dal Ministro non può comunque essere inferiore al 10 per cento nè superiore al 60 per cento rispetto al numero indicato nel bando e determinato sulla base delle esigenze programmatiche comunicate dai singoli atenei.

#### Art. 7.

##### *(Norme particolari per le abilitazioni di II fascia)*

1. Il Ministro, previo parere del CUN, fissa con proprio decreto le norme relative allo svolgimento della sessione di abilitazione a professore di II fascia. Tali norme devono comunque prevedere:

a) le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di ammissione, la documentazione da allegare alle domande e i requisiti che devono possedere i candidati in ordine alle attività di didattica e di ricerca;

b) le modalità con cui le commissioni devono provvedere alla definizione preliminare dei criteri sulla base dei quali procedere alla valutazione dei candidati;

c) le modalità di svolgimento di una prova didattica, su argomento assegnato con 24 ore di anticipo. A tal fine, ciascun candidato

estrae a sorte tre dei cinque argomenti predisposti dalla commissione, scegliendo immediatamente quello che formerà oggetto della lezione;

d) i termini entro i quali le commissioni di concorso devono completare i propri lavori e le condizioni per la revoca e la sostituzione di singoli commissari o dell'intera commissione con le conseguenti sanzioni, qualora detti termini non vengano rispettati;

e) le forme di redazione e di pubblicità degli atti, che deve comunque essere contestuale alla pubblicità della lista degli abilitati.

2. Nella medesima tornata ciascun commissario può far parte di una sola commissione nazionale per l'abilitazione alla partecipazione a concorsi di II fascia.

3. L'eventuale istanza di ricusazione di uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati deve essere proposta nel termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purchè anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non può essere dedotto come causa di successiva ricusazione.

4. Le liste degli abilitati sono approvate con decreto del Ministro, previa istruttoria del competente Dipartimento del Ministero sulla legittimità degli atti della commissione.

5. Nel caso in cui gli atti non siano ritenuti formalmente regolari e richiedano il rinvio alla commissione ovvero il loro annullamento o quando non vi sia unanimità nei giudizi della commissione è acquisito il parere del CUN, che deve essere reso motivatamente entro il termine perentorio di 45 giorni, decorso il quale il Ministro assume le determinazioni necessarie.

#### Art. 8.

##### *(Norma abrogativa e finale)*

1. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31 ai Capi I e II del Titolo I dall'articolo 2 all'articolo 5 ed ai Capi I e II del Titolo II dall'articolo 41 all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>o</sup>)**

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 1995

131<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
BOSCO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Stella Richter e per i trasporti e la navigazione Puoti.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**  
(A007 000, C08<sup>a</sup>, 0038<sup>a</sup>)

Su richiesta del sottosegretario STELLA RICHTER e con il consenso dell'interrogante, senatore ZECCHINO, lo svolgimento dell'interrogazione 3-00828 è rinviato ad altra seduta.

La Commissione prende atto.

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**  
(R139 B 00C, C08<sup>a</sup>, 0004<sup>a</sup>)

**Schema di contratto di programma 1994-2000 tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato S.p.A.**

**Schema di contratto di servizio 1994-1996 tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato S.p.A.**

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 settembre scorso.

Il relatore PEDRAZZINI fa presente che sta predisponendo uno schema di parere, da sottoporre alla valutazione della Commissione. Chiede pertanto un rinvio della trattazione alla seduta già convocata per giovedì 28 settembre alle ore 15.

Dopo che il senatore SCIVOLETTO ha dichiarato di aderire alla richiesta del relatore, interviene il senatore FALQUI, il quale chiede che la

Commissione si impegni comunque a concludere i propri lavori con la votazione del parere entro questa settimana, per evitare la coincidenza con l'inizio dell'esame dei documenti di bilancio, che prevedibilmente avrà luogo la prossima settimana.

La Commissione approva la richiesta del relatore e conviene unanime sulla esigenza prospettata dal senatore Falqui di concludere comunque l'esame dei provvedimenti in titolo prima dell'inizio della sessione di bilancio.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2039) CAVAZZUTI ed altri - Norme sulla liberalizzazione delle infrastrutture e dei servizi di comunicazione** (Fatto proprio, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, dal Gruppo parlamentare Progressisti-Federativo nella seduta dell'Assemblea del 13 settembre 1995)

**(1227) DEBENEDETTI - Disposizioni relative agli impianti di telecomunicazioni e di diffusione sonora e televisiva via cavo**

**(1331) BOSCO - Norme in materia di telecomunicazioni e di distribuzione di programmi sonori e televisivi via cavo e via satellite**

(Congiunzione. Rinvio dell'esame congiunto)

Il presidente BOSCO, dopo essersi riservato di illustrare i disegni di legge in titolo in altra seduta, fa presente che, avendo la Commissione trasporti della Camera dei deputati già avviato la trattazione di talune proposte di legge di iniziativa parlamentare vertenti su identica materia (atti Camera 2354, 2953 e 3106) si rende necessario attivare la procedura di cui all'articolo 51, comma 3, del Regolamento, affinché i Presidenti dei due rami del Parlamento possano raggiungere le intese ivi previste. Si associa il senatore SCIVOLETTO.

La Commissione, preso atto delle dichiarazioni del Presidente, delibera pertanto di attivare la procedura di cui all'articolo 51, comma 3, del Regolamento e successivamente approva la proposta dello stesso presidente Bosco di abbinare l'esame dei disegni di legge in titolo, in quanto connessi per materia.

L'esame congiunto dei disegni di legge è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 1995

108ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

FERRARI Francesco

*Interviene il sottosegretario di Stato alle risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1650) ROBUSTI.** - *Riordino del sistema lattiero, disposizioni per l'applicazione del regolamento CEE 3950/92 e abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468*

**(1891) FERRARI Francesco ed altri.** - *Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario*

**(1987) BORRONI ed altri.** - *Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario*

**(2015) BUCCI ed altri.** - *Riforma della regolamentazione delle quote latte in Italia*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 settembre.

Il PRESIDENTE relatore illustra il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto in materia di quote latte, facendo rilevare che la soluzione legislativa proposta si muove nell'ottica di apportare alla normativa vigente le modifiche che l'esperienza applicativa ha evidenziato, offrendo soluzione ad esigenze, di cui si fanno carico tutte le iniziative all'esame della Commissione.

In tale ambito, sottolinea che è comune la questione del consolidamento della quota B, soprattutto in relazione all'andamento della produzione rispetto al quantitativo globale garantito, che viene ad essere affidata - conformemente alle previsioni comunitarie - ad un programma di ristrutturazione.

Quanto all'articolo 8 del testo unificato, il Presidente relatore osserva che viene disposto il blocco dei trasferimenti della quota latte senza l'azienda agricola per i produttori che abbiano abbandonato la

produzione - sulla base dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 569 del 1993 - per i quali diventa necessaria l'adesione al programma, al fine di evitare la perdita della quota. I criteri per la attribuzione delle quote resesi disponibili sono stati ripresi dalle iniziative del senatore Bucci e del senatore Borroni, con una ulteriore accentuazione del livello regionale mediante la preventiva ricollocazione del 35 per cento delle quote su base regionale.

Si prevede poi - prosegue il Presidente relatore - che l'AIMA predisponga una graduatoria dei richiedenti la riassegnazione e che ai produttori titolari di quota B (iscritti in tale graduatoria) venga confermata la disponibilità della stessa quota sino alla realizzazione del programma.

Altra questione di carattere generale, affrontata dagli articoli 1, 2 e 4 del testo unificato, riguarda le competenze delle regioni. Al riguardo, ricorda come la recente ordinanza del T.A.R. della Lombardia (che ha sospeso la esecuzione della circolare n. 4 del Ministero delle risorse agricole, valutata, a suo tempo, negativamente dalla Commissione agricoltura) ha ampiamente motivato la decisione in ordine alla incidenza sulle potestà di indirizzo e governo regionale nel settore, sulle difficoltà create alle Regioni di esercitare i propri poteri programmatori in conformità alle disposizioni comunitarie, e comunque sulla necessità di dare in materia un quadro di certezza giuridica.

Il Presidente relatore osserva che si registra una ampia convergenza già nella impostazione dei progetti di legge sulle altre questioni, quali la utilizzazione di garanzie in luogo della trattenuta del prelievo; la possibilità di presentare alla regione istanze di riesame della propria posizione; la integrazione della disciplina per le vendite dirette con particolare riferimento alla compensazione; la immediata efficacia dei contratti di trasferimento delle quote senza azienda.

Il Presidente relatore ritiene pertanto che offrire adeguate soluzioni ai problemi evidenziati significa saper cogliere, senza fini strumentali, i reali bisogni della agricoltura e dei produttori del settore lattiero ai quali, da tempo, era stato prospettato un quadro normativo finalmente certo; osserva conclusivamente che, al contrario, oggi c'è chi improvvisamente scopre che la soluzione migliore sarebbe quella di lasciare il quadro normativo immutato, senza tener nel dovuto conto la situazione di tanti produttori, che hanno affidato la sorte delle loro imprese alla magistratura

Il senatore BUCCI chiede chiarimenti in ordine al preannunciato disegno di legge di iniziativa governativa, per conoscere in quale fase dell'iter il provvedimento, eventualmente, si trovi.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO, ricordato che effettivamente era stata annunciata la presentazione di un disegno di legge di iniziativa governativa, dichiara che il problema apparirebbe «superato».

Il senatore BORRONI dichiara di riconoscersi nel testo accolto dal Comitato ristretto sui disegni di legge in titolo, ritenendo percorribile, al fine di accelerare ulteriormente i tempi, anche l'ipotesi di un eventuale trasferimento in sede deliberante; chiede inoltre un fattivo impegno e un contributo del Governo sui testi in esame, ricordando che in ordine ai

provvedimenti in materia di Consorzi agrari il Governo non ha ancora resa nota la propria posizione.

Dopo che il sottosegretario PRESTAMBURGO ha dichiarato che, in ordine alla questione dei Consorzi agrari, il Governo sostanzialmente si rimette alla Commissione, ha la parola il senatore ROBUSTI il quale, ricordato che in occasione della Fiera di Cremona si terrà un convegno organizzato dall'UNALAT, in cui saranno forniti i dati sulla produzione lattiera, osserva che è necessario acquisire dal Governo tali dati di sintesi, tenuto conto che le ipotesi legislative percorribili potranno configurarsi diversamente a seconda dell'effettivo ammontare della produzione, e che ciò avrà effetti anche sugli oneri connessi al comma 7 dell'articolo 8 del testo del Comitato ristretto.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO fa rilevare che il Governo ha chiesto all'AIMA i dettagli sulla produzione lattiera; dichiara inoltre di ritenere comunque opportuno che sia il Ministro a fornire i chiarimenti richiesti.

La senatrice BARBIERI esprime viva preoccupazione, ritenendo che le importanti questioni in discussione, che concernono il futuro dell'agricoltura e di un rilevante comparto dell'economia nazionale, sono tali da richiedere una precisa assunzione di responsabilità da parte dell'Esecutivo, oltre che del Parlamento, impegnato a dibattere le prospettive di riforma; sollecita pertanto il rappresentante del Governo a sottoporre al Ministro l'esigenza di far conoscere alla Commissione il punto di vista dell'Esecutivo sulle questioni attinenti le quote latte e i Consorzi agrari. Ricorda, inoltre, che è in corso di discussione, alla Camera, la legge pluriennale per l'agricoltura, che - tenuto conto dell'andamento difficile dei lavori - sembra avere scarse possibilità di essere approvata in tempi brevi, e comunque prima della sessione di bilancio. Ritiene quindi che, pur se irrituale, debba essere avanzata la richiesta al Governo di intervenire con provvedimento d'urgenza, per realizzare degli interventi che possano venire incontro, almeno, ad alcune delle gravi emergenze del mondo agricolo.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO assicura l'impegno a riferire al Ministro le questioni sollevate nel dibattito.

Su proposta del PRESIDENTE relatore, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame congiunto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(282) LORETO ed altri. - Nuove norme in materia di scarichi dei frantoi oleari**

**(1181) CASILLO ed altri. - Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione**

**(1197) FERRARI Francesco ed altri. - Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 settembre.

Il PRESIDENTE relatore, illustrando il testo unificato sui disegni di legge in titolo, fa rilevare che l'agricoltura moderna, con il forte sviluppo delle tecniche agronomiche, ha puntato verso la massima produttività, determinando una riduzione del contenuto della sostanza organica, che nei terreni di molte regioni italiane risulta inferiore all'uno per cento, e ciò prevalentemente per effetto della scomparsa di vecchie pratiche culturali, quali la rotazione colturale e l'uso eccessivo di prodotti chimici.

Il Presidente relatore si sofferma quindi sulle ragioni di ordine tecnico che rendono necessario riequilibrare il bilancio della sostanza organica nel suolo: in tale ottica è logico ritenere che il riciclo delle biomasse residue delle lavorazioni agricole ed agroindustriali sia la soluzione migliore (economicamente ed ecologicamente) al problema della carenza di *humus* dei terreni.

La corretta utilizzazione delle acque di vegetazione e della sansa - prosegue il Presidente relatore - va inquadrata nella problematica più generale del ritorno della sostanza organica al terreno.

Sottolineato che, per quanto riguarda le acque di vegetazione, la loro possibilità di spandimento sul terreno agrario è attualmente legata alla legge n. 319 del 1976 e ad altre disposizioni, che consentono la possibilità di spandimento fino alla campagna olearia 1995, si sofferma poi sulle disposizioni della legge n. 915 del 1982, relativamente ai *compost* ottenibili dai fanghi di depurazione dei reflui e alle prescrizioni che consentono o vietano l'impiego del *compost*.

Ricordato che la normativa più recente, in materia di spandimento dei fanghi (e quindi anche dei concentrati della depurazione dei reflui oleari) si rinviene nella legge n. 99 del 27 gennaio 1992, in attuazione della direttiva CEE n. 86/278, il Presidente relatore osserva che il limite di tale provvedimento, è di non fornire parametri validi per definire la qualità agronomica del *compost*, come già la legge sui fertilizzanti (n. 748 del 1984).

Ribadito che tutti i sottoprodotti dell'industria olearia, non contenendo metalli pesanti o altri metalli tossici, possono essere utilizzati senza alcuna preoccupazione per *compost* opportunamente umificati, da distribuire al terreno, il Presidente relatore osserva che tali procedimenti di smaltimento (e non di depurazione) sono applicabili tanto alle acque di vegetazione, che alle sansa, che non possono essere considerate come rifiuto, come precisato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1982, n. 915.

Il riutilizzo della sansa vergine in agricoltura rientra - a suo avviso - nella logica del decreto del Presidente della Repubblica n. 915, come sottolineato nella delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, circa l'opportunità di svolgere azioni volte a ridurre le quantità dei rifiuti, al recupero degli stessi e all'impiego delle materie secondarie nei cicli produttivi.

La sansa vergine si presta dunque a poter essere utilizzata come ammendante organico del terreno, in quanto costituita nella sua integralità da sostanza organica di origine vegetale non fermentata, non contenente rifiuti di origine animale: si tratta di pratiche consolidate da millenni, che non rispondono soltanto alla necessità di fertilizzare il terreno, ma anche di attenersi a precise esigenze di ordine ambientale.

Sulla base di tali considerazioni, ricorda che le iniziative legislative presentate da varie parti politiche e successivamente poste alla base del

testo unificato sottoposto all'attenzione della Commissione, partono dal presupposto che le acque di vegetazione e le sanse non devono necessariamente essere depurate, e regolamentano quindi la pratica agronomica dello spandimento: si stabiliscono i limiti di accettabilità e le modalità dell'attività, compatibile con la salvaguardia delle risorse naturali, nonché le procedure amministrative, incentrate sulle competenze delle regioni e delle province; si prevedono altresì - oltre a quelli che possono comunque essere previsti dal sindaco, dalle province e dai comuni - alcuni casi di divieto di spandimento e le relative sanzioni.

Ha quindi la parola la senatrice MOLTISANTI, la quale sottolinea che, mentre attualmente la stagione richiederebbe di raccogliere le olive, danneggiate anche dal mal tempo, in molti comuni della Sicilia gli ufficiali sanitari non rilasciano le necessarie autorizzazioni per l'apertura ed il funzionamento dei frantoi; sollecita pertanto un interessamento del Governo sugli assessorati regionali, in particolare della Sicilia.

Su proposta del PRESIDENTE relatore, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame congiunto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 00C, C09\*, 0063\*)

Il presidente FERRARI ricorda che dal calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 20 al 28 settembre sono stati espunti dalla Conferenza dei Capigruppo i disegni di legge sull'EIMA (A.S. 1814) e sull'ammasso dei prodotti agricoli (A.S. 715), che risultavano compresi nel calendario dei lavori per il medesimo periodo; facendosi interprete di sollecitazioni pervenute da parecchi Gruppi politici, dichiara di ritenere opportuno segnalare alla Presidenza del Senato, ed eventualmente anche ai Presidenti dei Gruppi parlamentari, l'esigenza di assicurare la discussione sollecita di entrambi i provvedimenti da parte del *Plenum*.

Il senatore CORMEGNA dichiara di ritenere preminente l'esame del disegno di legge n. 715.

Il senatore BUCCI auspica una eventuale richiesta di trasferimento in sede deliberante del disegno di legge n. 715, onde garantirne la più sollecita approvazione.

Il presidente FERRARI, nel sottolineare che una tale ipotesi richiederebbe di approfondire i profili di copertura di tale ultimo provvedimento, dichiara di ritenere comunque importante garantire l'esame tempestivo di entrambi i provvedimenti.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**TESTO UNIFICATO  
PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO  
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1650, 1891, 1987 E 2015**

Art. 1.

1. Alla legge 26 novembre 1992, n. 468, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. 1. Le regioni e le provincie autonome esercitano le funzioni amministrative di applicazione e di controllo del regime delle quote latte e del prelievo supplementare ai sensi degli articoli 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 491».

Art. 2.

1. All'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le regioni e le province autonome pubblicano entro il 28 febbraio di ciascun anno gli elenchi dei produttori titolari di quota, redatti conformemente alle disposizioni del presente articolo, in appositi bollettini, articolati per provincia, sulla base della comunicazione dei quantitativi di latte e di equivalente latte da parte delle associazioni di produttori di latte bovino che svolgano le funzioni previste dall'articolo 3, comma 10, del decreto ministeriale 27 dicembre 1994, n. 762 e dai produttori non aderenti ad alcuna associazione»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Sono costituiti a livello nazionale presso l'AIMA e a livello regionale presso gli assessorati all'agricoltura, comitati consultivi per l'attuazione della legge ai quali partecipano oltre ai rappresentanti della pubblica amministrazione i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni dei produttori e delle unioni nazionali.»;

c) i commi 6, 8 e 9 sono abrogati.

Art. 3.

1. All'articolo 3, della legge 26 novembre 1992, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 12, lettera c), del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al regolamento CEE n. 1360/1978 del Consi-

glio del 19 giugno 1978» ed inoltre sono sostituite le parole: «all'AIMA» con le seguenti: «alle regioni e alle province autonome» e le parole: «durante il periodo 1993-1994» sono sostituite dalle seguenti: «durante il periodo di dodici mesi di cui trattasi»;

b) al comma 2, le parole: «al 1993-1994» sono sostituite dalle seguenti: «a quello in corso»;

c) al comma 6, le parole: «all'AIMA» sono sostituite dalle seguenti: «alle regioni e alle province autonome».

#### Art. 4.

1. All'articolo 4, della citata legge n. 468 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'AIMA pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni e le province autonome devono pubblicare entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno»;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Le regioni e le province autonome comunicano entro il 31 dicembre di ogni anno copia dei bollettini di cui al precedente comma all'AIMA per la tempestiva verifica della corrispondenza della somma delle quote latte individualmente attribuite con il quantitativo globale garantito a livello nazionale.

2-ter. Nel caso in cui l'AIMA accerti a livello regionale o provinciale il superamento della somma dei quantitativi assegnati ai produttori in termini percentuali rispetto al quantitativo globale garantito, comunica alle regioni e alle province autonome i risultati della verifica per la riduzione delle quote.

2-quater. In caso di inerzia delle regioni o delle province autonome negli adempimenti di cui al precedente comma, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali assegna ad esse il termine di trenta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale delega l'AIMA ad adottare in via sostitutiva le misure di intervento necessarie entro il 28 febbraio del periodo di cui trattasi.

2-quinquies. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del bollettino i produttori possono presentare alla regione istanza di riesame della propria posizione. La regione decide sull'istanza entro i successivi trenta giorni mediante comunicazione inviata al produttore, all'acquirente e all'associazione. Decorso tale ultimo termine senza che la regione abbia comunicato la decisione, l'istanza si intende respinta a tutti gli effetti.

2-sexies. I produttori, nell'ipotesi di silenzio-rigetto, possono auto-certificare, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la produzione che gli acquirenti sono tenuti a considerare ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.»;

c) al comma 5, le parole: «di cui all'articolo 12, lettera c), del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 9, lettera e), del regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992».

## Art. 5.

1. All'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli acquirenti di cui all'articolo 9, lettera e), del regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, devono compilare la dichiarazione prevista dal paragrafo 2 dell'articolo 3 del regolamento CEE n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni per i produttori non associati e trasmetterla alle regioni o province autonome di Trento e di Bolzano ove sono ubicate le aziende dei produttori medesimi entro i termini prescritti dal predetto articolo 3, per il successivo inoltrato all'AIMA entro il 31 maggio di ciascun anno»;

b) al comma 2 le parole: «nonchè all'AIMA» sono sostituite dalle seguenti: «per il successivo inoltrato all'AIMA entro il 31 maggio di ciascun anno»;

c) al comma 3 le parole: «entro tre mesi dal termine del periodo cui si riferisce il prelievo» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dall'avvenuta compensazione effettuata dalla regione»;

d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Gli acquirenti, in luogo della trattenuta del prelievo da effettuarsi a titolo di anticipo per tutte le consegne che oltrepassano il quantitativo di riferimento attribuito a ciascun produttore, utilizzano idonee forme di garanzia previste dalla legge, a tal fine costituite dal produttore o dall'associazione dei produttori a cui lo stesso aderisce, che garantiscano il totale versamento del prelievo supplementare da parte dell'acquirente nei termini prescritti dalla presente legge.

4-ter. L'utilizzo delle garanzie di cui al precedente comma non può in alcun modo esonerare l'acquirente dalla responsabilità per il versamento del prelievo dovuto per ciascun produttore nell'importo determinato a seguito della compensazione, nonchè per il rispetto del termine di cui al regolamento CEE n. 536/93, entro cui le predette somme debbono affluire nella contabilità speciale indicata all'articolo 9 della presente legge, anche nell'ipotesi in cui la garanzia risulti inidonea o insufficiente per cause non imputabili all'acquirente.»;

e) al comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: «Le associazioni di cui al regolamento CEE n. 1360/78 del Consiglio del 19 giugno 1978, previa delibera assembleare ed ai soli fini del computo di cui al presente comma, possono considerare le cooperative di produttori come un singolo produttore. Entro il medesimo termine le regioni effettuano la compensazione per i produttori non associati operanti sul territorio regionale ed impartiscono istruzioni agli acquirenti in merito alle somme trattenute.»;

f) al comma 9 le parole: «ove entro sei mesi dal termine del periodo» sono sostituite dalle seguenti: «ove entro quattro mesi e quindici giorni dal termine del periodo»;

g) al comma 10 le parole: «non associati e le associazioni» sono soppresse e le parole: «regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione

del 3 giugno 1988» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento CEE n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993»;

h) al comma 11 dopo le parole: «trasmesse» sono inserite le seguenti: «entro dieci giorni dal versamento» e dopo le parole: «di Trento e di Bolzano» sono inserite le seguenti: «che provvedono, nei successivi dieci giorni, alle necessarie comunicazioni all'AIMA.»;

i) al comma 12 le parole: «può essere prevista una compensazione» sono sostituite dalle seguenti: «è consentita una compensazione preventiva»; e le parole: «e, in subordine, delle zone svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975.» sono soppresse;

l) al comma 13 dopo le parole: «e delle foreste» sono inserite le seguenti: «tramite l'AIMA e».

#### Art. 6.

1. Dopo l'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. 1. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette inviano all'AIMA ed alla regione ove è ubicata l'azienda, entro il 15 maggio di ciascun anno, una dichiarazione dalla quale risultino i quantitativi di latte e di prodotti lattieri venduti.

2. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette che non abbiano effettuato vendite nel periodo interessato debbono inviare la dichiarazione di cui al comma 1.

3. I produttori aderenti ad associazioni inviano entro il 15 maggio di ciascun anno le predette dichiarazioni anche all'associazione di appartenenza ed alla regione ove ha sede l'associazione medesima.

4. I presidenti delle associazioni, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai produttori associati titolari di vendite dirette, effettuano la compensazione tra le minori e maggiori quantità vendute dai produttori associati, che deve risultare da apposita delibera.

5. La delibera di cui al comma 4 deve essere trasmessa entro il 31 luglio alle Regioni ove ha sede l'associazione e all'AIMA.

6. Effettuata la compensazione le Associazioni provvedono ad imputare al produttore il prelievo dovuto. Il produttore deve versare tale prelievo entro il 1° settembre di ciascun anno.

7. Il versamento deve essere effettuato nella contabilità speciale indicata nell'articolo 9, comma 3, specificandone l'imputazione come vendite dirette.

8. Entro dieci giorni dal versamento del prelievo i produttori debbono inviare copia della ricevuta alle associazioni o alle regioni.

9. Le regioni, sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettuano la compensazione per i produttori non associati operanti sul territorio regionale».

#### Art. 7.

1. All'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Gli atti di cessione delle quote sono stipulati in forma scritta ed autenticati dai competenti uffici regionali.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Qualora le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e al comma 7 e 8 non consentano la cessione della quota, quest'ultima consentita su tutto il territorio nazionale»;

c) al comma 4 le parole: «e all'AIMA» sono soppresse;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. La stipulazione dei contratti di trasferimento della quota latte può avvenire esclusivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno ed è comunicata entro quindici giorni a cura delle parti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle regioni e alle province autonome che provvedono all'aggiornamento del bollettino di cui all'articolo 4 ed agli altri adempimenti di cui al comma 11»;

e) al comma 10 le parole: «in caso di applicazione del comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di trasferimento a titolo definitivo»;

f) al comma 12, le parole: «all'AIMA, la quale» sono sostituite dalle seguenti: «alle regioni e alle province autonome, le quali»;

g) il comma 13 è abrogato;

h) al comma 14 le parole: «ai sensi dell'articolo 7 del regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992»;

i) dopo il comma 14, sono aggiunti i seguenti:

«14-bis. Le regioni e le province autonome provvedono alla verifica della corretta compilazione dell'atto di trasferimento di quote latte ed al conseguente aggiornamento del bollettino entro dieci giorni dall'avviso di ricevimento della comunicazione di cui al comma 6.

14-ter. Le regioni e le province autonome notificano alle parti interessate l'avvenuta modificazione del bollettino ovvero l'esito negativo dell'attività di verifica».

#### Art. 8.

Dopo l'articolo 10 della citata legge n. 468 del 1992, è inserito il seguente:

«1. La facoltà di trasferire la quota latte senza l'azienda agricola per il produttore che abbia abbandonato, anche parzialmente, la produzione da un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi al momento dell'esercizio di detta facoltà è sospesa dall'entrata in vigore della presente legge sino alla realizzazione del programma di cui ai successivi commi.

2. Secondo quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, l'AIMA adotta un programma volontario di abbandono, anche pluriennale, della produzione lattiera previa corresponsione di una indennità a ciascun produttore che dispone di una quota latte. L'importo dell'indennità è pari a 400 lire per Kg. ed è versato in un'unica rata.

3. I produttori devono presentare apposita domanda all'AIMA con cui si impegnano ad abbandonare totalmente o parzialmente le quote

latte di cui dispongono entro il 31 ottobre 1995 che confluiscono nella riserva nazionale. L'abbandono totale o parziale della quota A determina la corrispondente perdita della quota B.

4. I quantitativi di cui al comma 2 vengono riassegnati dall'AIMA, previa corresponsione dell'importo di 400 lire per Kg., a singoli produttori per ammontari specifici o supplementari, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, in base alle seguenti modalità:

a) disponibilità a favore delle regioni del 35 per cento delle quote cedute in ambito regionale per la riassegnazione con priorità alle seguenti categorie: giovani, piani di miglioramento, montagna, titolari di quota al di sotto dei 2.000 quintali e fino al raggiungimento di detto quantitativo ed altre priorità definite dalle regioni;

b) riattribuzione delle quote residue a favore dei titolari di quota B ridotta, nei limiti della riduzione subita, prioritariamente entro l'ambito regionale di provenienza delle quote cedute e successivamente su tutto il territorio nazionale;

c) qualora le cessioni di quote di cui alla lettera a) del presente articolo, risultassero inferiori ai quantitativi richiesti l'AIMA procede alla riassegnazione nel seguente modo: fino a 250 quintali di quota a tutti i richiedenti, il rimanente quantitativo viene attribuito in percentuale tra i quantitativi rimasti disponibili.

5. Le domande per la riassegnazione dei quantitativi di cui al comma 2 devono pervenire entro il 30 novembre 1995 all'AIMA che provvede alla predisposizione di una apposita graduatoria.

6. Sino alla realizzazione del programma di ristrutturazione, ai produttori che dispongono di quote B, inseriti nella predetta graduatoria, vengono, in via provvisoria, confermate, in deroga all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, in via provvisoria le stesse quote B.

7. Alle spese derivanti dalle operazioni di cui al precedente comma 2 si farà fronte, mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1995 e successivi previa delibera CIPE. Le predette disponibilità finanziarie sono reintegrate mediante la corresponsione delle somme di cui al precedente comma 4.

8. Le modificazioni nella determinazione dei quantitativi di riferimento derivanti dalle operazioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 1° aprile 1996.

9. I produttori che, aderendo al programma di cui al presente articolo, hanno avuto riassegnato quote latte non possono trasferire tali quote, per i tre periodi successivi.

10. A decorrere dalla avvenuta realizzazione del programma le quote A e B sono unificate.

11. Il comma 4 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, è abrogato.»

**TESTO UNIFICATO  
PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO  
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 282, 1181 E 1197**

Art. 1.

*(Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione)*

1. Le acque di vegetazione residue dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento nè ricevuto alcun additivo ad eccezione delle acque per la diluzione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti, possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge le sanse umide provenienti dalla lavorazione delle olive e costituite dalle acque e dalla parte fibrosa di frutto e dai frammenti di nocciolo si considerano come ammendanti vegetali. Lo spandimento delle sanse umide sui terreni aventi destinazione agricola può avvenire nelle forme e secondo le modalità dell'articolo 2 della presente legge. Le Regioni e le Province autonome esercitano le competenze di cui alla presente legge anche in relazione ai limiti di accettabilità e alle modalità di spandimento delle sanse umide.

Art. 2.

*(Limiti di accettabilità)*

1. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione ai sensi dell'articolo 1, è consentita in osservanza al limite di accettabilità di ottanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno.

2. Qualora vi sia effettivo rischio di danno alle acque, al suolo, al sottosuolo o alle altre risorse ambientali, accertato a seguito dei controlli eseguiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, il sindaco con propria ordinanza può disporre la sospensione della distribuzione al suolo oppure può modificare il limite di accettabilità.

Art. 3.

*(Comunicazione preventiva)*

1. L'utilizzazione agronomica dei terreni aventi destinazione agraria ai fini dello spandimento delle acque di vegetazione è subordinata alla comunicazione da parte dell'interessato al sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni, almeno entro trenta giorni prima della distribu-

zione, di una relazione redatta da un agronomo, perito agrario o agrotecnico iscritti nei rispettivi albi professionali, sull'assetto geomorfologico, sulle condizioni idrogeologiche e sulle caratteristiche in genere dell'ambiente ricevitore.

2. L'autorità competente può, con specifica motivazione, chiedere ulteriori accertamenti o disporre direttamente controlli e verifiche.

#### Art. 4.

##### *(Modalità di spandimento)*

1. Lo spandimento delle acque di vegetazione deve essere realizzato assicurando una idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni in modo da evitare conseguenze tali da mettere in pericolo l'approvvigionamento idrico, nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico.

2. Lo spandimento delle acque di vegetazione si intende realizzato in modo tecnicamente corretto e compatibile con le condizioni di produzione nel caso di distribuzione uniforme del carico idraulico sull'intera superficie dei terreni in modo da evitare fenomeni di ruscellamento.

#### Art. 5.

##### *(Esclusione di talune categorie di terreni)*

1. È vietato in ogni caso lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse, ai sensi dell'articolo 1, sulle seguenti categorie di terreni:

a) i terreni situati a distanza inferiore a trecento metri dalle aree di salvaguardia delle captazioni di acque destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

b) i terreni situati a distanza inferiore a duecento metri dai centri abitati;

c) i terreni investiti da colture orticole;

d) i terreni in cui siano localizzate falde freatiche a contatto diretto con il suolo.

#### Art. 6.

##### *(Competenze delle regioni e province autonome)*

1. Le regioni e le province autonome possono redigere un apposito piano di spandimento delle acque di vegetazione con l'indicazione di ulteriori precisazioni tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente ricevitore, della presenza di zone di captazione di acqua potabile, minerale e termale e dei limiti di concentrazione delle sostanze organiche.

2. Il piano, redatto sulla base della valutazione delle diverse situazioni territoriali, deve riguardare comprensori omogenei, individuati

con riferimento alle caratteristiche della produzione olivicola, alla distribuzione ed intensità degli oliveti nonché alla collocazione territoriale ed alle dimensioni degli impianti di molitura.

Art. 7.

*(Sanzioni)*

1. Chiunque proceda allo spandimento di acque di vegetazione senza procedere alla preventiva comunicazione di cui all'articolo 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire un milione.

2. La stessa sanzione si applica a chiunque proceda allo spandimento di acque di vegetazione con inosservanza dei modi di applicazione di cui all'articolo 4.

3. A chiunque proceda allo spandimento di acque di vegetazione con inosservanza del limite di accettabilità di cui all'articolo 2 si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni.

4. La stessa sanzione di cui al comma 3 si applica a chiunque proceda allo spandimento delle acque di vegetazione nell'inosservanza dei divieti di cui al precedente articolo 5.

Art. 8.

*(Disposizioni finali)*

1. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione ai sensi dell'articolo 1, non è subordinata all'osservanza da parte dell'interessato delle prescrizioni, dei limiti e degli indici di accettabilità previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319.

2. È abrogato il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**INDUSTRIA (10ª)**

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 1995

206ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
CARPI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato MASTROBUONO.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2114) Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle Camere di commercio (Esame e rinvio)**

Ha inizio l'esame del disegno di legge in titolo.

La relatrice BALDELLI, tenuto conto del fatto che il provvedimento di cui si richiede la conversione in legge reitera integralmente le disposizioni recate dal decreto legge 14 luglio 1995, n. 282, non convertito per decorrenza dei termini a causa della pausa estiva, propone di dare per acquisita la relazione svolta nella seduta del 25 luglio 1995.

Conviene unanime la Commissione che, quindi, decide di dar luogo alla discussione generale.

Il senatore LOMBARDI CERRI auspica che i provvedimenti del Governo si qualificino più in senso strutturale che congiunturale.

Il senatore BECCARIA lamenta che il Ministero dell'industria non sia in grado di conoscere esattamente il numero dei propri dipendenti distaccati presso le Camere di commercio, il loro costo e le funzioni espletate dai medesimi. Chiede infine che il rappresentante del Governo fornisca tempestivamente maggiori informazioni.

Si associa il senatore TURINI, sottolineando altresì l'esigenza che gli stanziamenti utilizzati con il decreto legge in titolo vengano impiegati per le attività produttive.

Il sottosegretario MASTROBUONO si sofferma sullo stato di attuazione della legge di riforma delle Camere di commercio (n. 580 del 1993). Si riserva, infine, di fornire ulteriori informazioni nella seduta pomeridiana di domani.

La Commissione, successivamente, stabilisce che gli emendamenti vengano presentati entro le ore 10 di domani, 27 settembre.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato.

**(1619) LARIZZA ed altri. Istituzione dell'Agenzia per l'assicurazione del commercio con l'estero**

**(1675) BALDELLI ed altri. Istituzione del Ministero delle attività produttive**

**(1881) PERIN ed altri. Istituzione del Ministero della produzione, delle tecnologie e del commercio estero**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il presidente CARPI, tenuto conto che da diverse parti politiche è stata prospettata l'eventualità di sopprimere l'articolo 6 del testo unificato proposto dal comitato ristretto nello scorso mese di luglio, suggerisce l'opportunità di ascoltare alcuni autorevoli pareri sulla utilità di creare specifiche competenze per il credito a favore delle imprese esportatrici.

Sulla questione si apre un breve dibattito nel corso del quale intervengono la senatrice BALDELLI nonché i senatori DEMASI, PERIN, TURINI e LARIZZA. La Commissione, infine, stabilisce che le audizioni prospettate dal presidente Carpi abbiano luogo al più presto in sede informale per consentire la rapida conclusione dell'*iter* prima della sessione di bilancio.

#### **ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI**

Il presidente CARPI avverte che, tenuto conto delle esigenze manifestate da tutti i Gruppi, la seduta pomeridiana di domani, mercoledì 27 settembre, avrà inizio alle ore 15 anziché alle ore 16.

*La seduta termina alle ore 17,10.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 1995

148ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato al lavoro ed alla previdenza sociale LISO.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

***Seguito dell'indagine conoscitiva sulla grave situazione verificatasi negli aeroporti italiani anche a seguito delle agitazioni sindacali in atto***

(Dibattito su uno schema di documento conclusivo)  
(R048 000, C11ª, 0004ª)

Il presidente SMURAGLIA chiede ai commissari se ritengano opportuna, dopo aver svolto nella scorsa settimana una audizione con il Presidente ed alcuni membri della Commissione di garanzia sull'applicazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, l'elaborazione di un documento finale o se sia invece il caso di proseguire con ulteriori approfondimenti sia degli aspetti relativi alle agitazioni dei controllori di volo sia, eventualmente, in ordine al funzionamento della Commissione, ovviamente previa autorizzazione del Presidente del Senato.

Sulla questione interviene per primo il senatore DE GUIDI il quale riterrebbe opportuno proseguire l'indagine sentendo le parti sociali, anche per chiarire se le agitazioni dei controllori di volo siano o no da classificare nella categoria giuridica dello sciopero. Ritiene in ogni caso necessaria l'elaborazione di un documento conclusivo.

Dello stesso avviso si dichiara il senatore DE LUCA, il quale riterrebbe opportuno procedere in entrambe le direzioni indicate dal Presidente.

Anche il senatore ALÒ ritiene che si debba procedere all'elaborazione di un documento dopo ulteriori approfondimenti, soprattutto

delle questioni relative ai disagi che penalizzano fortemente gli utenti dei trasporti aerei.

Il senatore SPISANI si dichiara favorevole ad integrare il programma dell'indagine soprattutto relativamente al funzionamento della Commissione di garanzia.

Interviene quindi il senatore BASTIANETTO il quale auspica un approfondimento della agitazione messa in atto dai controllori di volo, che risultano essere sottopagati rispetto ai loro colleghi degli altri paesi europei.

La Commissione dà quindi mandato al Presidente di elaborare un programma dettagliato di integrazione dell'indagine conoscitiva da sottoporre alla Commissione stessa e al Presidente del Senato per la necessaria autorizzazione.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

*Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, recante norme in materia di azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro*

(Approvazione di un documento conclusivo)  
(R048 000, C11\*, 0002\*)

Il presidente SMURAGLIA ricorda in primo luogo di aver apportato, nel documento conclusivo distribuito la scorsa settimana, alcune modifiche derivanti dal dibattito sullo stesso, sospeso nella seduta del 21 settembre 1995.

Prende quindi la parola il senatore MULAS il quale, dopo aver ricordato i punti salienti del documento in relazione alle inadempienze dello Stato e delle regioni nell'applicazione della legge n. 125, alla scarsa diffusione delle azioni positive, alle mancate azioni in giudizio sulla scorta contenute nella legge n. 125 stessa, sottolinea come il problema dell'uguaglianza tra i sessi non possa tuttavia essere affrontato soltanto nei termini indicati dal documento. La discriminazione deve in primo luogo essere allontanata dalle coscienze e per far ciò sarebbe necessario ad esempio applicare interamente tutti i principi contenuti nella Costituzione, procedendo ad un'opera di pacificazione del conflitto tra i sessi e ad un ristabilimento della parità tra il Nord e il Sud del paese. Nonostante queste perplessità e la non condivisione di procedere ad ulteriori aggiustamenti della legge in questione (dato che ancora la legge non è stata attuata), dichiara tuttavia che voterà a favore del documento finale elaborato dal Presidente.

Il presidente SMURAGLIA fa presente al senatore Mulas di aver corretto lo schema di documento proprio nel senso di non indicare la necessità di aggiustamenti della legge, ma di insistere sulla sua attuazione.

Pone quindi ai voti lo schema di documento conclusivo che risulta approvato all'unanimità.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il **PRESIDENTE** prospetta l'opportunità di inviare il documento finale sull'indagine conoscitiva relativa all'applicazione della legge n. 125 del 1991 alle regioni, al Ministero del lavoro, al Dipartimento della funzione pubblica, e propone di individuare ulteriori modalità per darne pubblicità.

La Commissione concorda.

*IN SEDE REFERENTE*

**(260) DANIELE GALDI ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili**

**(514) GEI ed altri: Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili**

**(582) PAINI e MARCHINI: Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private»**

**(642) CAMO ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili**

**(1129) MULAS: Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame dei provvedimenti in titolo nel testo modificato, sospeso nella seduta del 21 settembre.

Il senatore **NAPOLI** illustra tutti gli emendamenti da lui presentati all'articolo 2.

Il senatore **ALÒ** rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.7, 2.8, 2.9.B ai quali aggiunge la propria firma.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 1.

Dopo l'espressione favorevole del relatore, senatore **MANFROI**, e l'espressione del parere contrario del sottosegretario **LISO**, la senatrice **DANIELE GALDI** ritira l'emendamento 1.1.

Il sottosegretario **LISO** ritira a sua volta l'emendamento A.1.

Dopo l'espressione del parere favorevole da parte del relatore **MANFROI**, posto ai voti, l'emendamento B.1 risulta accolto.

Si passa all'emendamento 1.2 sul quale interviene il senatore **DE LUCA** che invita il presentatore, senatore **Tapparo**, a considerare l'inopportunità di ogni riferimento alle parole psichiche e psichiatriche.

Sull'emendamento si apre un breve dibattito nel corso del quale intervengono il senatore **PELELLA**, il **PRESIDENTE** e il senatore **NAPOLI**.

Esprimono parere contrario il RELATORE ed il Rappresentante del Governo. Annuncia il proprio voto favorevole il senatore TAPPARO.

Posto ai voti, l'emendamento 1.2 risulta respinto.

Su invito del sottosegretario LISO, il senatore NAPOLI ritira l'emendamento 1.100.

Il relatore, senatore MANFROI, esprime parere contrario sull'emendamento 1.200 mentre il rappresentante del Governo chiede chiarimenti che il senatore NAPOLI fornisce.

Il senatore NAPOLI ritira quindi l'emendamento 1.200.

Sull'emendamento 1.300 esprime parere contrario il RELATORE mentre il Rappresentante del Governo si rimette alle valutazioni della Commissione.

Posto ai voti, l'emendamento risulta respinto.

Si passa quindi all'emendamento 1.400 sul quale il RELATORE esprime parere contrario mentre si rimette alle valutazioni della Commissione il sottosegretario LISO.

Posto ai voti, l'emendamento risulta respinto.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 1.500 sul quale il senatore MANFROI si rimette alle valutazioni della Commissione. Il sottosegretario LISO esprime invece parere contrario.

Annuncia il proprio voto favorevole il senatore DE GUIDI che ricorda brevemente le finalità dell'emendamento.

Posto ai voti, l'emendamento 1.500 risulta respinto.

Sull'emendamento 1.4 esprimono parere contrario tanto il RELATORE quanto il Rappresentante del Governo. Posto ai voti risulta respinto.

Si passa quindi all'emendamento 1.5 sul quale il RELATORE dichiara di rimettersi alle valutazioni della Commissione.

Il Rappresentante del Governo propone al presentatore, senatore Tapparo, di trasformare l'emendamento nel senso di limitarsi a proporre la soppressione, dopo le parole: «capacità lavorative» della parola: «residue».

Sulla proposta si apre un breve dibattito nel quale intervengono i senatori TAPPARO, NAPOLI, PELELLA e BEDIN.

Il presentatore, senatore TAPPARO, si dichiara quindi disponibile a modificare l'emendamento nel senso di proporre la soppressione delle parole: «residue e nonchè» dopo le parole: «capacità lavorative».

Posto ai voti nel testo modificato, l'emendamento 1.5 risulta approvato.

Il PRESIDENTE fa presente che sull'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 1 sono stati presentati numerosi emendamenti, molti dei quali fra loro incompatibili.

Su tali proposte si apre quindi un dibattito nel corso del quale intervengono i senatori TAPPARO, DANIELE GALDI, DE LUCA, ALÒ e il sottosegretario LISO e alla fine del quale il senatore BEDIN ritira l'emendamento 1.8, il senatore BARRA ritira l'emendamento 1.10, la senatrice DANIELE GALDI ritira l'emendamento 1.600, il senatore TAPPARO ritira l'emendamento 1.7 e il senatore ALÒ ritira l'emendamento 1.10.A.

L'emendamento C.1 del Governo viene quindi posto ai voti con il seguente testo: «Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: »L'Ufficio provinciale, in collaborazione con i servizi socio-sanitari della regione, provvede al collocamento delle persone di cui al comma 1 alle dipendenze dei datori di lavoro. Il predetto ufficio provinciale, in collaborazione con i servizi preposti alla formazione professionale e con le agenzie per l'impiego, promuove ed attua ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge 8 novembre 1991, n. 381, e di consorzi di cui all'articolo 8 della medesima legge, ovvero con altri soggetti pubblici o privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge».

Posto ai voti nel testo modificato, l'emendamento risulta accolto. Il PRESIDENTE dichiara quindi assorbito l'emendamento 1.9 e precluso l'emendamento 1.700.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 1.11 sul quale esprime il proprio parere contrario il RELATORE, mentre il sottosegretario LISO si rimette alle valutazioni della Commissione.

Pur dichiarando di comprenderne le motivazioni, annuncia il proprio voto contrario la senatrice DANIELE GALDI.

Posto ai voti, l'emendamento 1.11 risulta respinto.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 1.12 sul quale esprime parere favorevole il RELATORE mentre si rimette alle valutazioni della Commissione il Rappresentante del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 1.12 risulta accolto.

Il PRESIDENTE pone infine ai voti l'articolo 1 nel testo emendato che risulta accolto, con l'astensione del senatore Alò.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,10.*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI  
DI LEGGE NN. 260, 514, 582, 642, 1129**

**Art. 1.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «appartenenti alle seguenti categorie di disabili» con le seguenti: «nelle condizioni seguenti».*

**1.1** DANIELE GALDI, SMURAGLIA, DE LUCA, DE  
GUIDI, GRUOSSO, PELELLA

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «psichiche» con le seguenti: «intellettive e psichiatriche».*

**1.2** TAPPARO

*Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «e agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308».*

**1.100** NAPOLI

*Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: «Agli effetti della presente legge sono equiparati ai sordomuti gli ipoacusici colpiti dopo il 12° anno da una sordità non inferiore a 85 decibel nell'orecchio migliore;».*

**1.200** NAPOLI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Le norme legislative relative alla professione ed al collocamento dei massaggiatori e dei massofisioterapisti ciechi sono estese a favore dei sordomuti».*

**1.300** NAPOLI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-ter. Le Amministrazioni pubbliche sono tenute ad assumere per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di uffici automatizzati che prevedono l'impiego di due o più posti di operatore un sordomuto che abbia frequentato con esito favorevole un corso professionale per addetti agli uffici automatizzati».

**1.400**

NAPOLI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'applicazione della seguente legge deve essere ispirata alla finalità di promuovere le persone di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), valorizzandone le effettive inclinazioni e capacità professionali, in armonia con le esigenze organizzative e produttive dei datori di lavoro che le impieghino, e il contributo che possono dare allo sviluppo economico e sociale del Paese».

**1.500**

DE GUIDI

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Presso ciascun ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione opera un gruppo di lavoro che formula tutte le indicazioni relative ai percorsi formativi e lavorativi relativi ai disabili. Tale gruppo di lavoro deve comprendere almeno un neuropsichiatra, uno psicologo e un operatore sociale e della formazione professionale scelti tra coloro che già operano all'interno del Comune o delle unità sanitarie locali competenti per territorio».

**1.4**

MANZI, PUGLIESE

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:* «capacità lavorative residue» *con le seguenti:* «capacità lavorative piene o ridotte».

**1.5**

TAPPARO

*Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «L'Ufficio provinciale, in collaborazione con i servizi socio-sanitari della regione, con quelli preposti alla formazione professionale, con le agenzie di impiego e con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381, ed i consorzi di cui all'articolo 8 della legge medesima, promuove ed attua, anche attraverso convenzioni, ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili e provvede al loro collocamento alle dipendenze dei datori di lavoro».

**1.8**

BEDIN

*Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'Ufficio provinciale, in collaborazione con i servizi socio-sanitari della regione, con quelli preposti alla formazione professionale, con le agenzie di impiego e con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381, ed i consorzi di cui all'articolo 8 della legge medesima, promuove ed attua, anche attraverso convenzioni, ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili e provvede al loro collocamento alle dipendenze dei datori di lavoro».*

1.9

DUJANY

*Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'Ufficio provinciale, in collaborazione con i servizi socio-sanitari della regione, con quelli preposti alla formazione professionale, con le agenzie di impiego e con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381, ed i consorzi di cui all'articolo 8 della legge medesima, promuove ed attua, anche attraverso convenzioni, ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili e provvede al loro collocamento alle dipendenze dei datori di lavoro».*

1.10

BARRA

*Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'ufficio provinciale del lavoro, in collaborazione con i servizi preposti all'inserimento lavorativo individuati dalle singole regioni avvalendosi di tutte le risorse territoriali di formazione professionale, delle cooperative di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, ed i consorzi di cui all'articolo 8 della legge medesima, promuove ed attua, anche attraverso convenzioni, ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili e provvede al loro collocamento alle dipendenze dei datori di lavoro.».*

1.600

DANIELE GALDI

*Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «L'ufficio provinciale, in collaborazione con i servizi socio-sanitari della regione» con le seguenti: «L'ufficio provinciale del lavoro, in collaborazione con l'assessorato alla formazione professionale delle regioni e i servizi per l'inserimento lavorativo degli enti locali».*

1.7

TAPPARO

*Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «formazione professionale» inserire le seguenti: «e su indicazione del gruppo di lavoro di cui al periodo precedente».*

1.10.A

MANZI, PUGLIESE

*Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «formazione professionale» inserire le seguenti: «e con le Associazioni nazionali che rappresentano legalmente i disabili».*

**1.700**

NAPOLI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Le regioni attuano quanto previsto dall'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, assicurando:*

*a) forme di sostegno per le persone portatrici di handicap che possono frequentare le classi comuni nei normali centri di formazione professionale;*

*b) corsi di formazione prelaborativa, comprensiva di stages di formazione in aziende pubbliche e private, per gli handicappati che non sono in grado di seguire i corsi normali di formazione professionale, neppure avvalendosi del sostegno;*

*c) corsi di riqualificazione per quei soggetti che, a seguito di malattia, incidenti o infortuni, debbano necessariamente modificare la loro condizione lavorativa. Le regioni devono altresì rendere obbligatorio per gli enti locali l'istituzione del servizio per l'inserimento lavorativo e stabilire le modalità di raccordo con i competenti uffici circoscrizionali e i settori formativi».*

**1.11**

TAPPARO

*Al comma 4, dopo le parole: «La graduatoria è pubblica» aggiungere le seguenti: «e gestita nel rispetto dei principi generali in tema di collocamento».*

**1.12**

DANIELE GALDI, SMURAGLIA, DE LUCA, DE GUIDI

*Al comma 1, secondo rigo, sopprimere le parole: «di disabili».*

**A.1**

IL GOVERNO

*Al comma 1, secondo rigo, sopprimere le parole da: «dei cittadini» a: «disabili» e premettere la parola: «delle» ad ogni lettera.*

**B.1**

IL GOVERNO

*Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'Ufficio provinciale, in collaborazione con i servizi socio-sanitari della regione, provvede al collocamento delle persone di cui al comma 1 alle dipendenze dei datori di lavoro. Il predetto Ufficio provinciale, in collaborazione con i servizi preposti alla formazione professionale e con le agenzie per l'impiego, promuove ed attua, anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, ed i consorzi di cui all'articolo 8 della medesima legge, ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili.».*

C.1

IL GOVERNO

**Art. 2.**

*Sostituire il primo e secondo comma con il seguente:*

*«1. I datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano più di 25 lavoratori sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze almeno il .... per cento dei lavoratori appartenenti alla categoria degli invalidi fisici ed almeno l'1 per cento dei lavoratori appartenenti alla categoria degli invalidi psichici, sordomuti e ciechi. Per questa ultima categoria la frazione inferiore ad uno si arrotonda sempre alla unità».*

2.100

NAPOLI

*Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «La capacità lavorativa è accertata dalla Commissione Medica USL su richiesta del datore di lavoro».*

2.300

NAPOLI

*Al comma 2 sostituire la parola: «trentacinque» con la seguente: «trentasei».*

2.7

MANZI, PUGLIESE

*Al comma 3, sostituire le parole da: «che abbia una riduzione» fino alla fine del comma con le seguenti: «per il quale tale riduzione di quota sia autorizzata dalla Commissione di cui all'articolo 1, comma 3.».*

2.8

MANZI, PUGLIESE

*Sopprimere il comma 4.*

2.9.B

MANZI, PUGLIESE

**IGIENE E SANITÀ (12ª)**

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 1995

105ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

ALBERTI CASELLATI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità Condorelli.**La seduta inizia alle ore 16,10.***IN SEDE REFERENTE****(2077) Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 362, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre 1995.

Il sottosegretario CONDORELLI interviene ad integrazione della replica svolta nella seduta precedente, in particolare con riferimento alle obiezioni formulate tanto dal senatore Carella quanto dalla senatrice Modolo in ordine alla compatibilità della disciplina di cui all'articolo 6 con l'obbligo, fissato dall'articolo 7 a carico di una serie di soggetti operanti nel campo delle emotrasfusioni, di stipulare polizze assicurative a copertura della responsabilità civile di cui all'articolo 2043.

Il sottosegretario ritiene in proposito che l'indennizzo di cui all'articolo 6 e l'obbligo del risarcimento derivante dall'articolo 2043 abbiano natura giuridica diversa e possano pertanto operare in concorso fra di loro, senza che la corresponsione dell'indennizzo determini una rivalsa da parte dello Stato sulle aziende responsabili a norma del Codice civile.

Il presidente ALBERTI CASELLATI esprime perplessità circa la possibilità di individuare nell'indennizzo di cui all'articolo 6 una *ratio* diversa da quella che presiede alla formulazione dell'articolo 8.

Concorda la senatrice MODOLO.

Il sottosegretario CONDORELLI ritiene che tale questione possa essere oggetto di un utile approfondimento in sede di esame degli emendamenti; fin da adesso, comunque, egli ritiene che il sistema configu-

rato dall'articolo 6 possa essere migliorato attraverso la presentazione di un opportuno emendamento che elimini i dubbi interpretativi da esso sollevati per quanto riguarda la limitazione temporale della corresponsione dell'assegno al solo caso di reversibilità, la cumulabilità dell'assegno alle indennità collegate alle variazioni del costo della vita, la determinazione dei soggetti aventi diritto alla reversibilità dell'assegno e, infine, il diritto all'indennizzo in via principale anche per il coniuge che risulti contagiato dalla persona infettata a seguito di emotrasfusioni o vaccini e al figlio contagiato durante la gestazione.

La senatrice **BETTONI BRANDANI** condivide le proposte del sottosegretario; tuttavia ella osserva che la formulazione del decreto-legge continua ad apparire criticabile sotto svariati profili. In particolare, ella fa presente che 5ª Commissione ha formulato una serie di gravi rilievi critici, esprimendo in particolare parere contrario sull'articolo 7 per difetto di copertura finanziaria.

Il senatore **PETRUCCI**, intervenendo circa una richiesta di chiarimento del relatore **GALLOTTI** - il quale osserva che la formulazione dell'articolo 7 sembra istituire un obbligo di assicurazione solo a carico di enti privati, e quindi senza oneri per lo Stato - fa presente che dal riferimento agli articoli 8, 10 e 15 della legge n. 107 del 1990, deriva che l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'articolo 2043 del Codice civile incombe su tutti i soggetti che operano nel campo dell'emotrasfusione.

Il sottosegretario **CONDORELLI**, rispondendo ad un rilievo della senatrice **BETTONI BRANDANI**, fa presente che i Presidenti dei due rami del Parlamento hanno invitato il Governo, al fine di ridurre la ripetuta reiterazione dei provvedimenti d'urgenza, a modificare il meno possibile i decreti-legge in sede di reiterazione, di riprodurre norme non sempre del tutto condivisibili.

Il presidente **ALBERTI CASELLATI** osserva che la necessità di evitare la reiterazione di decreti-legge non può giustificare una loro imprecisa formulazione; ella invita quindi il sottosegretario a chiedere al Governo di formulare l'emendamento che assicuri la copertura all'articolo 7 in modo da poter ottenere il parere favorevole della Commissione bilancio.

Concordano il senatore **GREGORELLI** e la senatrice **MODOLO** la quale osserva che sarebbe opportuno differire l'esame dell'articolato in modo da tentare di trovare una copertura all'articolo 7 che consenta di avere un parere favorevole dalla Commissione bilancio.

Il senatore **CAMPUS** ritiene che non sia compito della Commissione igiene e sanità esaminare le questioni afferenti alla copertura finanziaria e che sia compito dell'Assemblea valutare se superare o meno con una votazione qualificata il parere della 5ª Commissione.

Concorda il senatore **MARTELLI** il quale osserva che, a suo parere, i rilievi della 5ª Commissione non sono quindi giustificati, dal momento

che l'onere della copertura assicurativa dovrà gravare, nel caso in cui si tratti di strutture pubbliche, sulle Unità sanitarie locali alle quali, nel nuovo sistema di autonomia di bilancio configurato dal decreto legislativo n. 517 del 7 dicembre 1993, spetterà il compito di trovare la copertura attraverso opportune compensazioni.

Condivide il senatore BINAGHI.

Il presidente ALBERTI CASELLATI rinvia il seguito dell'esame alla prossima settimana fissando il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 10,00 di martedì 3 ottobre 1995.

*(74) MANIERI: Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409.*

(Rinvio del seguito dell'esame).

*(933) SIGNORELLI: Norme transitorie per l'esercizio dell'odontoiatria ex articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, da parte dei laureati in medicina e chirurgia.*

(Rinvio del seguito dell'esame).

*(1060) DI ORIO ed altri: Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonché trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.*

(Rinvio del seguito dell'esame).

Il presidente ALBERTI CASELLATI rende noto che il Presidente del Senato non ha ancora deliberato sul trasferimento alla sede deliberante dei disegni di legge in titolo, che era stato richiesto dalla Commissione nella seduta del 13 settembre 1995, in quanto la 5ª e la 1ª Commissione permanente non hanno ancora espresso il parere sui disegni di legge stessi.

Il relatore GREGORELLI ricorda di essere stato lui stesso a proporre il passaggio alla sede deliberante al fine di poter effettuare l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo col disegno di legge n. 1882; egli però sottolinea che la ritardata concessione della sede deliberante per i disegni di legge presentati dai colleghi sta allungando i tempi per l'esame del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati oltre il tollerabile; c'è il rischio che ciò finisca per apparire come un segnale di mancanza di volontà politica da parte della Commissione, il che non sarebbe giusto nei confronti delle categorie che attendono una regolamentazione della materia e neanche nei confronti dell'altro ramo del Parlamento.

Egli propone quindi che prosegua l'esame del disegno di legge n. 1882 mediante l'istituzione di un comitato ristretto, salvo poi procedere alla riunificazione con i disegni di legge in titolo quando sarà stata concessa la sede deliberante, anche in considerazione del fatto che il loro impianto generale è sostanzialmente simile a quello del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati.

Dissentente la senatrice BETTONI BRANDANI la quale ritiene conforme alla prassi seguita costantemente dalla Commissione esaminare congiuntamente tutti i disegni di legge aventi uno stesso oggetto; per far

ciò è necessario attendere il trasferimento alla sede deliberante dei disegni di legge in titolo.

Il senatore DI ORIO osserva che i disegni di legge di iniziativa dei colleghi, ed in particolare quello di cui egli stesso è primo firmatario, non si possono ritenere sovrapponibili al disegno di legge proveniente dalla Camera dei deputati. Egli concorda quindi circa la necessità di esaminarli congiuntamente.

Concorda il senatore MANARA.

Il senatore MONTELEONE ritiene inopportuno attendere il trasferimento alla sede deliberante dei disegni di legge in titolo e ritiene che iniziando l'esame del disegno di legge n. 1882 si darebbe un forte segnale di volontà politica. A suo parere, del resto, non è neanche condivisibile la proposta di formare un comitato ristretto; la questione infatti è stata ampiamente istruita dalla Camera dei deputati, dove il disegno di legge n. 1882 è stato approvato all'unanimità, e può quindi essere esaminata dalla Commissione plenaria con piena *cognitio* di causa.

Il senatore CAMPUS osserva che il poco tempo disponibile renderebbe comunque impossibile proseguire qualsiasi esame nella seduta odierna; egli esprime comunque l'auspicio che difficoltà di natura tecnica non vengano utilizzate per ritardare l'approvazione della nuova disciplina della professione di odontoiatra.

Concorda il presidente ALBERTI CASELLATI che decide di rinviare il seguito dell'esame e di attendere la decisione del Presidente del Senato in merito al trasferimento alla sede deliberante.

*La seduta termina alle ore 17,30.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 1995

180ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

BRAMBILLA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'ambiente Gerelli e per i lavori pubblici Testa.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(339) SARTORI e LONDEI.** - *Interventi a favore del recupero dei centri storici*

**(709) SPECCHIA ed altri.** - *Interventi a favore del recupero dei centri storici*

**(1514) LAVAGNINI.** - *Norme per il recupero dei centri storici*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 13 settembre scorso.

Il presidente BRAMBILLA ricorda i termini del dibattito su tempi e modalità di prosecuzione dell'*iter*, al cui riguardo si era ritenuto opportuno sentire l'opinione del rappresentante del Governo; risulta inoltre utile acquisire l'orientamento del Governo rispetto al tipo di interventi previsti dai provvedimenti in titolo ed agli strumenti da essi attivati.

Ha quindi la parola il sottosegretario TESTA, il quale auspica innanzitutto che l'esame dei provvedimenti in titolo non si estenda fino a considerare la più ampia tematica dei centri storici maggiori. Anche con riguardo ai disegni di legge nn. 339, 709 e 1514, poi, reputa opportuno un momento di riflessione che consenta di valutare il tipo di interventi prefigurati dopo che, con l'approvazione della legge finanziaria, il quadro delle disponibilità di bilancio risulterà più chiaro.

Il presidente BRAMBILLA, ritenendo che, alla luce delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, modalità e tempi di prosecuzione dell'*iter* potranno essere opportunamente vagliati in sede di Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

(1113) **RONCHI ed altri.** - *Disciplina della professione di dottore naturalista*  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta del 26 aprile scorso.

Il relatore **RONCHI** richiede il trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge in titolo, ritenendo che possa realizzarsi un ampio consenso su alcune direttrici di modifica emerse nella discussione generale e nel corso delle audizioni svolte dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi: esse riguardano la necessità di un tirocinio pratico, l'inopportunità di eccessive estensioni ad ulteriori corsi di laurea nonché l'esigenza di predisporre una normativa transitoria non lesiva di altri ordini professionali.

Si esprimono favorevolmente alla proposta del relatore i senatori **SPECCHIA, CUSUMANO, CARCARINO e MODOLO.**

Si dichiarano invece contrari i senatori **MANIS, FANTE e**, in dissenso dal proprio Gruppo, **GRIPPALDI.**

Il sottosegretario **GERELLI** dichiara che la formalizzazione della posizione del Governo richiederebbe l'acquisizione del concerto con i Dicasteri della giustizia e dell'università, pur riscontrandosi un atteggiamento favorevole del Ministero dell'ambiente.

Il relatore **RONCHI** prende atto del fatto che la sua proposta non ha incontrato l'unanimità dei consensi e si riserva di reitlarla in altra fase procedurale; auspica comunque l'accelerazione dell'*iter* in sede referente ed a tale proposito propone che sia fissato un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti, individuandolo nella giornata di giovedì 5 ottobre alle ore 12.

Non facendosi osservazioni, il presidente **BRAMBILLA** fissa quindi il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti conformemente alla richiesta del relatore.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C13\*, 0021\*)

Il presidente **BRAMBILLA** comunica che in materia di smaltimento dei rifiuti sono in corso intese politiche tra i Gruppi dei due rami del Parlamento per il raggiungimento di una convergenza il più possibile ampia: pertanto il disegno di legge n. 2086 non sarà esaminato nella seduta odierna e, presumibilmente, nelle prossime sedute in attesa dell'esito di tali consultazioni.

Il senatore **COZZOLINO** richiede la fissazione della data delle audizioni del Ministro dell'ambiente e del Presidente della regione Campania

nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla situazione di degrado ambientale del fiume Sarno: occorre accelerare la relativa procedura, allo scopo di pervenire quanto prima ad una presa di posizione della Commissione, mediante la votazione del documento conclusivo, e di procedere, quindi, nell'esame della proposta di inchiesta parlamentare.

Il presidente **BRAMBILLA** prende atto della richiesta testè avanzata e, dopo aver ricordato che l'indagine conoscitiva prosegue già nella seduta di domani con l'audizione del Comandante del nucleo operativo ecologico dei carabinieri, dichiara che si farà interprete presso il Ministro dell'ambiente ed il Presidente della regione Campania della necessità di rendersi disponibili al più presto per lo svolgimento delle audizioni.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 1995

*Presidenza del Presidente*  
**TARADASH**

*Intervengono il direttore generale della Rai, dott. Raffaele Minicucci, ed il direttore di Rai Tre, dott. Luigi Locatelli.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**  
(R033 004, B60\*, 0041\*)

Il Presidente Marco TARADASH avverte che, come richiesto da molti componenti la Commissione, l'odierna seduta sarà trasmessa con il mezzo della ripresa audiovisiva a circuito chiuso. Avverte altresì che di alcuni punti dell'ordine del giorno sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

**SULL'ORDINE DEI LAVORI**  
(A007 000, B60\*, 0028\*)

Il Presidente Marco TARADASH propone - e la Commissione vi consente - un'inversione dell'ordine del giorno consistente nell'esaminare l'ultimo dei cinque punti previsti per la seduta odierna dopo la trattazione dei primi due. Poichè inoltre la Commissione potrebbe rivolgere domande specifiche al Direttore generale della RAI ed al Direttore di Rai Tre anche in relazione al tema trattato in tale punto, chiederà loro di rendersi disponibili in proposito, e preannuncia che per tale ragione l'andamento dell'audizione prevista al primo punto potrà, nel corso della seduta odierna, risultare frazionato nel tempo.

**AUDIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE E DEL DIRETTORE DI RETE TRE DELLA RAI**  
(R047 000, B60\*, 0010\*)

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del deputato Francesco STORACE, il direttore di Rai Tre, Luigi LOCATELLI, riferisce alla Com-

missione circa gli intendimenti della RAI per assicurare la migliore conoscibilità del processo di Palermo, intentato nei confronti del senatore Giulio Andreotti.

Intervengono successivamente il presidente Marco TARADASH, i senatori Gian Guido FOLLONI, Massimo PALOMBI e Pasquale SQUITIERI, i deputati Miriam MAFAI e Francesco STORACE, i senatori Sergio Augusto STANZANI GHEDINI, Antonio FALOMI e Stefano PASSIGLI, ed il deputato Mauro PAISSAN. Dopo un intervento del presidente Marco TARADASH, ad essi replica il Direttore generale della RAI, Raffaele MINICUCCI; seguono interventi del senatore Gian Guido FOLLONI, per un chiarimento, del presidente Marco TARADASH, e del direttore generale della RAI, Raffaele MINICUCCI. Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del senatore Giulio Mario TERRACINI, intervengono il senatore Carlo ROGNONI, il deputato Fabrizio DEL NOCE, i senatori Michele FIEROTTI e Giulio Mario TERRACINI, il deputato Mario LANDOLFI, il senatore Maria Rosaria MANIERI, il deputato Simonetta FAVERIO, i senatori Michele LAURIA, Giorgio CAVITELLI, Francesco DE NOTARIS, Sergio Augusto STANZANI GHEDINI, sull'ordine dei lavori, e Stefano PASSIGLI, nonché il presidente Marco TARADASH: ad essi replica il Direttore generale della RAI, Raffaele MINICUCCI.

*DISCUSSIONE SUI CRITERI DELLA PUBBLICITÀ, TRAMITE IL MEZZO RADIOTELEVISIVO, DELLE UDIENZE NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI PENALI ED ESAME DI EVENTUALI DOCUMENTI DI INDIRIZZO*  
(R050 002, B60\*, 0001\*)

Dopo interventi dei senatori Stefano PASSIGLI, sull'ordine dei lavori, e Sergio Augusto STANZANI GHEDINI, il Presidente Marco TARADASH annuncia che sono pervenuti alla Presidenza due risoluzioni del seguente tenore:

«La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

udita la discussione tenutasi nella seduta odierna, relativa alla possibilità di una ripresa televisiva del dibattimento nel processo penale intentato nei confronti del senatore Giulio Andreotti;

considerato che obiettivo unico di un dibattimento penale è l'accertamento della colpevolezza o meno degli imputati;

richiamati i principi fondamentali che reggono il nostro ordinamento giuridico, e in particolare la presunzione di innocenza degli imputati fino a sentenza passata in giudicato, nonché la necessità di assicurare che l'opinione pubblica non condizioni l'autonomia del collegio giudicante e dei testimoni;

valutato che la trasmissione televisiva del dibattimento potrebbe avere una profonda influenza sul formarsi dell'opinione pubblica;

considerata altresì la necessità che l'opinione pubblica venga adeguatamente informata;

invita la Rai a seguire il processo Andreotti attraverso i notiziari ed eventuali approfondimenti speciali come avvenuto per altri eventi ispirandosi a principi di scrupolosa obiettività ed imparzialità;

invita altresì la Rai ad effettuare la registrazione con inquadratura fissa del dibattimento, integrale e senza alcun commento, e la even-

tuale trasmissione integrale in differita delle singole sedute, non prima però del termine della seguente seduta del dibattimento, e in orario notturno posteriore alle ore 0,30.

La Commissione auspica che il Tribunale di Palermo detti analoghi principi ed analoghi limiti per tutte le televisioni che si avvarranno del materiale girato dalla Rai».

STORACE, LANDOLFI DEL NOCE, SQUITIERI,  
MANIERI, ROGNONI, OLIVO, FALOMI, PAS-  
SIGLI

«La Commissione,

considerata la necessità di garantire, attraverso il servizio pubblico, una informazione accurata, completa e corretta del processo Andreotti, innanzitutto nei servizi giornalistici dei TG e delle Reti,

invita la Rai

a) a trasmettere integralmente, salvo i tempi morti, in diretta-differita il dibattimento, in orari compatibili con le esigenze di palinsesto;

b) ad effettuare riprese con immagine fissa, in modo da non influenzare l'opinione degli spettatori attraverso elementi estranei alle ragioni dibattimentali;

c) a separare nettamente la trasmissione delle udienze dal commento o dibattito politico o giornalistico».

FIEROTTI

Dopo aver ricordato che il primo di tali documenti rappresenta un testo comune concordato tra gli estensori di due ulteriori bozze di delibera, il presidente Marco TARADASH prospetta alcuni dubbi di ammissibilità ed alcuni profili di opportunità relativi al documento n. 1, ed auspica che la Commissione possa pervenire alla redazione di un documento che esprima la totalità delle posizioni in essa rappresentate.

Intervengono quindi il senatore Carlo ROGNONI, il quale propone che l'ultimo capoverso sia sostituito dall'auspicio che anche le altre reti televisive si attengano ai criteri proposti per la RAI; il senatore Francesco DE NOTARIS, il quale propone di inserire nel testo un riferimento alla tutela dei diritti di tutti i cittadini sottoposti a procedimenti penali; il deputato Francesco STORACE, che, nell'esprimere la preoccupazione che l'intento originario della proposta di delibera risulti snaturato, propone di sostituire il puntuale riferimento ad una precisa ora, contenuto nel penultimo capoverso, con altro riferimento meno rigoroso.

Il presidente Marco TARADASH propone una riformulazione del penultimo capoverso. Intervengono quindi i deputati Fabrizio DEL NOCE, il quale sottolinea la possibilità che il testo divenga troppo poco vincolante, e Mauro PAISSAN, che propone che la Commissione si impegni a rivedere dopo un certo lasso di tempo il testo da approvare oggi, per eventualmente adeguarlo alle diverse esigenze evidenziate dall'esperienza.

Dopo successivi interventi dei senatori Giulio Mario TERRACINI, Michele LAURIA e Michele FIEROTTI, del deputato Mario LANDOLFI, del senatore Pasquale SQUITIERI, del deputato Francesco STORACE e del senatore Carlo ROGNONI, nonché, ripetutamente, del Presidente Marco TARADASH, il Presidente Marco TARADASH rinvia ad altra seduta il seguito della discussione in titolo.

*SI RIPRENDE L'AUDIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE E DEL DIRETTORE DI RETE TRE DELLA RAI*

Intervengono il Direttore generale della RAI, Raffaele MINICUCCI, ed i deputati Francesco STORACE, Simonetta FAVERIO, Rosario OLIVO, nonché il presidente Marco TARADASH.

*SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLE CARATTERISTICHE DELL'INFORMAZIONE PUBBLICA RADIOTELEVISIVA CIRCA I CONTENUTI DEI REFERENDUM ABROGATIVI PER I QUALI È IN CORSO UNA RACCOLTA DI FIRME EX ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE, ED ESAME DI EVENTUALI DOCUMENTI DI INDIRIZZO*

(R050 002, B60\*, 0002\*)

Il presidente Marco TARADASH ricorda che nella seduta di giovedì 21 settembre scorso non fu possibile pervenire ad una deliberazione sul documento presentato dal deputato Del Noce. La circostanza ha evidenziato l'esistenza di problemi anche di carattere politico nella redazione di un provvedimento che possa meglio disciplinare l'intera materia referendaria.

Nella seduta di oggi, il direttore della RAI non ha dato risposta a tutte le questioni che sono state prospettate sulla materia dell'informazione politica relativa ai *referendum*. Anche per tale ragione, egli ritiene che la Commissione debba redigere un indirizzo di carattere generale, che consenta di pervenire ad uno statuto delle campagne referendarie. Su questo tema, che riveste indubbiamente un interesse di carattere generale, la Commissione deve assumere un impegno preciso.

Dopo che il deputato Fabrizio DEL NOCE ha sottolineato a sua volta l'esistenza di una volontà politica intesa a disattendere i problemi da lui rappresentati nella precedente seduta, il senatore Antonio FALOMI sottolinea che la fase del procedimento referendario che si concretizza nella raccolta delle firme, se deve essere oggetto dell'attenzione dei notiziari della radiotelevisione pubblica, non può tuttavia considerarsi una fase in cui tale procedimento abbia rilievo istituzionale.

Il presidente Marco TARADASH rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione in titolo.

*La seduta termina alle ore 19,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni  
criminali similari**

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 1995

*Presidenza del Presidente*  
Tiziana PARENTI

*La seduta inizia alle ore 16.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  
(A007 000, B53\*, 0021\*)*

Il Presidente Tiziana PARENTI comunica che, in ordine alla questione degli uffici giudiziari di Reggio Calabria, della quale la Commissione si è interessata ampiamente nei giorni scorsi, il Consiglio Superiore della Magistratura ha trasmesso alla Commissione copia della risoluzione adottata nella seduta plenaria del 21 settembre, copia della delibera assunta in pari data e relativa alla copertura dei posti vacanti presso la Procura di Reggio, copia della delibera della III Commissione referente del CSM per l'applicazione extradistrettuale di cinque magistrati al Tribunale di Reggio Calabria e copia dei decreti di applicazione endodistrettuale. Tali documenti sono a disposizione dei componenti della Commissione.

*SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE  
(A010 000, B53\*, 0001\*)*

Il Presidente Tiziana PARENTI rammenta che nella seduta del 20 settembre è stata illustrata la proposta di relazione annuale e che, nella seduta del 21 settembre, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato di contingentare il tempo dedicato alla discussione sulle linee generali di tale relazione, fissandolo in complessive 12 ore.

In base ai criteri indicati dall'Ufficio di Presidenza, il tempo assegnato a ciascun gruppo per tale discussione, con i necessari arrotondamenti, risulta come di seguito indicato:

Gruppo Progressisti-Federativo .....	2 ore e 55 minuti;
Gruppo Alleanza Nazionale .....	1 ora e 55 minuti;
Gruppo Forza Italia .....	1 ora e 40 minuti;
Gruppo lega Nord .....	1 ora e 30 minuti;

Gruppo P.P.I. ....	45 minuti;
Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti	45 minuti;
Gruppo C.C.D. ....	30 minuti;
Gruppo Federalisti e Liberal democratici .	30 minuti;
Gruppo Misto ....	15 minuti;
Gruppo Verdi-La Rete ....	15 minuti;
Gruppo Laburisti Socialisti Progressisti ...	15 minuti;
Gruppo Sinistra Democratica ....	15 minuti;
Gruppo I Democratici ....	15 minuti;
Gruppo Lega Italiana Federalista ....	15 minuti;
Gruppo Centro Democratico Unitario .....	15 minuti.

Sempre in base alle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza e per rispettare il predetto contingentamento le sedute convocate nella settimana in corso avranno quindi il seguente svolgimento:

martedì 26 settembre 1995:	dalle ore 16,00 alle ore 18,00;
mercoledì 27 settembre 1995:	dalle ore 20,00 alle ore 22,00;
venerdì 29 settembre 1995:	dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Le rimanenti sedute da dedicare allo svolgimento della discussione sulle linee generali della proposta di relazione, per complessive 4 ore, saranno calendarizzate dall'Ufficio di Presidenza già convocato per domani, mercoledì 27 settembre, al termine della seduta plenaria della Commissione.

In considerazione della necessità di rispettare i tempi previsti per lo svolgimento della discussione, prega i componenti della Commissione di volersi iscrivere a parlare per tempo. Per quanto concerne la presentazione di emendamenti alla proposta di relazione, ricorda inoltre che l'Ufficio di Presidenza ha stabilito che essi vadano presentati entro il termine di una settimana dalla conclusione della discussione generale.

Il senatore Raffaele BERTONI (gruppo progressisti-federativo), parlando sui lavori della Commissione, desidera esprimere la più viva solidarietà al deputato Arlacchi per le pesanti insinuazioni recentemente rivoltegli, nel corso di una trasmissione televisiva, dall'ex senatore Claudio Vitalone. Osserva, inoltre, che recenti proposte, quali quella avanzata dal Presidente della Commissione giustizia della Camera di abolire la specifica previsione di associazione mafiosa, sono suscettibili di vanificare anni di lavoro e, ad esempio, di non permettere la celebrazione del processo al senatore Andreotti e possono indurre a ritenere che sussistano ancora referenti politici della mafia, malgrado quanto si affermi nella relazione illustrata dal Presidente.

Il deputato Antonio BARGONE (gruppo progressisti-federativo) esprime la sua insoddisfazione verso l'impostazione generale della proposta di relazione: non vi è alcuna continuità con le relazioni approvate nella scorsa legislatura, con la conseguenza di una vistosa deviazione dall'approccio unitario ai problemi della mafia. Si insiste ora con il sostenere tesi già bocciate dalla Commissione, e che ora vengono pervicacemente riproposte in questa bozza di relazione. La mafia appare qui semplicemente un'astrazione, con gravi lacune per quanto concerne ad esempio l'analisi del fenomeno stragista, non inquadrato come un vero e proprio tentativo di alleanza. Manca inoltre completamente una valuta-

zione degli attuali rapporti di cosa nostra con i referenti politici, e non vengono affatto menzionati i tentativi di individuare a destra nuovi referenti, come è dimostrato ad esempio dal fatto che non si fa alcun riferimento al caso Matakana.

Su tutti questi punti vi è quindi una precisa rottura con l'esperienza della passata legislatura: non si comprende cosa oggi la mafia sia diventata, e a leggere la relazione non si riuscirebbe neanche a capire per quale motivo molti autorevoli osservatori abbiano parlato di un calo di tensione nell'impegno contro la criminalità organizzata. L'ultimo sconvolgente episodio di questa caduta di tensione è rappresentata dalla peregrina proposta dell'onorevole Maiolo, relativa all'abrogazione dell'articolo 416-bis.

Le approssimazioni presenti nella relazione non sono comunque casuali, ma derivano dalla precisa volontà di non indicare con chiarezza i riferimenti e gli ambiti politici entro cui si muove la mafia: le stesse considerazioni sul caso Andreotti - a proposito del quale non si opera una distinzione, che pure è fondamentale, tra responsabilità politica e responsabilità penale - confermano completamente questa impostazione.

Esprime poi la sua disapprovazione sia per quanto concerne la tesi contenuta nella relazione, secondo la quale alla magistratura spetterebbe il controllo finale sulle patologie del sistema, sia per quanto concerne le considerazioni sul sistema elettorale.

Riconferma quindi che i segnali sono importantissimi, e che l'atteggiamento della mafia deriva in primo luogo dai segnali che questa riceve anche dal mondo politico. Tali segnali sono e resteranno fondamentali per determinare l'atteggiamento della mafia, che pure non va considerato un soggetto che faccia politica in prima persona.

Per quanto concerne più specificamente i punti affrontati dalla relazione, trova grave che si tenti di svuotare il ruolo delle DDA e che siano presenti gravi e diffuse omissioni a proposito della situazione degli uffici giudiziari. È poi riprovevole che si veda con sospetto l'auspicabile coordinamento delle forze di polizia, così come sono da respingere le tesi sull'articolo 41-bis e sui collaboratori di giustizia. Sulle problematiche relative al centro-nord siamo ancora fermi alla relazione Smuraglia approvata nella scorsa legislatura e nessun passo avanti è stato fatto da allora. La parte sull'economia contiene invece una analisi sostanzialmente corretta, senza che però a questa si affianchino concrete e valide proposte. È poi grave che manchi ogni parte relativa all'antimafia dei diritti e all'educazione alla legalità, che pure sono fondamentali nella crescita delle coscienze.

Le conclusioni sono poi sfacciatamente di parte, nel senso che riprendono le tesi dell'ex Presidente del Consiglio Berlusconi sulla sospensione della democrazia in Italia: in realtà non c'è alcun commissariamento della Repubblica e tutti gli slogan propagandistici andrebbero mantenuti nella loro sede, che non è certo la Commissione Antimafia.

Conferma quindi il giudizio negativo del proprio gruppo sul complesso della relazione, preannunciando un attento impegno perchè siano introdotti i miglioramenti più opportuni, senza i quali la relazione non può essere considerata di tutti. In tale opera il gruppo progressista si adopererà per contemperare le diverse posizioni, senza cedere ad alcuna volontà egemonica o prevaricatrice.

Il senatore Girolamo TRIPODI (gruppo rifondazione comunista-progressisti) ritiene la proposta di relazione generica e superficiale, e del tutto priva di indicazioni precise. Non c'è alcuna analisi sullo stato attuale del fenomeno mafioso, e non emerge alcun elemento in grado di contrastare la caduta della tensione alla lotta alla criminalità organizzata.

Sono invece presenti elementi gravemente fuorvianti, come le analisi sul consociativismo e sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno: si dimentica completamente che esistono persone che hanno pagato con la vita l'impegno antimafia, e che hanno mantenuto di fronte alla criminalità un atteggiamento di rigore e di pulizia morale.

Non si può dimenticare che negli ultimi due anni sono stati sferrati numerosi attacchi contro coloro che erano maggiormente impegnati contro la criminalità, e l'ultimo episodio di questa pericolosa tendenza è lo sconcertante intervento dell'onorevole Maiolo sull'articolo 416-bis. Si assiste pertanto ad una nuova baldanza della mafia, cui fa da *pendant* l'abbandono di paesi e di interi territori da parte dello Stato. È assolutamente deplorabile che in questa situazione nessun elemento emerga a proposito della gravissima situazione della giustizia in alcune realtà, quale ad esempio quella di Reggio Calabria. Vi sarebbe bisogno del più alto impegno da parte di tutti, e della più ampia disponibilità di risorse, ed invece il ministro di grazia e giustizia si reca a Reggio Calabria quasi per appoggiare coloro che hanno cercato di seminare discredito e sfiducia nell'operato dei magistrati, rei solamente di essersi opposti allo strapotere della criminalità organizzata.

È grave che nessun riferimento venga fatto al problema della massoneria deviata, e sono incomprensibili, e laddove comprensibili senz'altro inaccettabili, i riferimenti ad una selezione dei collaboratori di giustizia. Sono messi in sostanza in discussione tutti gli strumenti che in questi anni hanno dato qualche risultato nella lotta alla criminalità organizzata, dai collaboratori di giustizia all'articolo 41-bis ai sequestri e alle confische.

Stigmatizza nel modo più deciso che si siano potuti lanciare precisi siluri contro il lavoro dei magistrati attualmente all'opera nel processo Andreotti: verso di essa occorre mantenere oggettività e distacco, ma non si può mostrare mancanza di rispetto, sicchè propone di togliere dal testo della relazione i riferimenti a tale processo.

In conclusione, la relazione dovrebbe essere respinta nei suoi elementi fondamentali, poichè non sembrano esservi spazi sufficienti per la sua modifica. In ogni caso occorre procedere ad un cambiamento radicale della filosofia sottesa alla proposta di relazione avanzata dal Presidente.

Il senatore Luigi PERUZZOTTI (gruppo lega nord) ritiene che compito della Commissione sarebbe quello di indicare delle linee precise di intervento e di adoperarsi per ottenere dei risultati concreti, a fronte peraltro di una situazione in cui fa difetto il coordinamento tra le forze dell'ordine, in cui la DIA si è in sostanza trasformata in una quarta forza di polizia e in cui si riscontrano forti elementi di vischiosità per la troppo prolungata assegnazione in determinate sedi di funzionari e magistrati. Osserva inoltre che evidentemente manca la volontà politica di assumere una volta per tutte le decisioni di voler affrontare alla radice

il problema costituito dalla criminalità organizzata; nelle aree del centro-nord, peraltro, sussiste la tendenza a sottovalutare la reale entità delle ramificazioni mafiose, il che non sembra adeguatamente sottolineato dalla relazione.

Auspica quindi che la Commissione voglia decidere di svolgere un momento di riflessione per assumere iniziative concrete che non lascino la sua azione ad un livello meramente astratto.

Il senatore Stefano CUSUMANO (gruppo CDU) osserva che la proposta di relazione in discussione reca interessanti, anche se non esaurienti, spunti e si articola su settori precisamente individuati che costituiscono veri e propri campi di azione per la Commissione; in ordine a tali settori sarebbe anche possibile svolgere delle vere e proprie sessioni.

Sottolinea quindi che la lotta alla criminalità organizzata si conduce anche con opportune iniziative in campo economico suscettibili di ridurre la disoccupazione nelle regioni meridionali, che costituisce una vera e propria emergenza specie dopo la soppressione dell'intervento straordinario e in presenza della politica di privatizzazioni in atto.

Il Presidente Tiziana PARENTI, non essendovi altri iscritti a parlare, rinvia il seguito della discussione alla seduta di domani, 27 settembre 1995, alle ore 20.

*La seduta termina alle ore 17,25.*

## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **GIUSTIZIA (2°)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 1995

49ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente della Commissione, Guarra, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento:*

**(2070) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 346, recante istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province: parere contrario.**

**BILANCIO (5°)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 1995

69° Seduta

*Presidenza del senatore*  
COPERCINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Caleffi e per la pubblica istruzione Corradini.*

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

**(2069) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, recante disposizioni urgenti in materia di accertamento con adesione del contribuente per anni progressi**

(Parere alla 6ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MANTOVANI ricorda che la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta sul testo del decreto-legge nella seduta del 20 settembre.

Quanto agli emendamenti pervenuti segnala l'1.10, l'1.12, l'1.20, l'1.21, l'1.25, l'1.27, l'1.28, l'1.0.4, l'1.0.5, l'1.0.6, l'1.0.7 e l'1.0.10, che sembrano comportare minori entrate e su cui si dovrebbe esprimere pertanto parere contrario.

L'emendamento 1.1 (limitatamente alle lettere *c*) e *d*) può dar luogo anch'esso a problemi di gettito. Quanto all'emendamento 1.2, può determinare conseguenze negative di gettito la lettera *d*), mentre per la lettera *c*) occorrerebbe precisare che la proposta di concordato non dovrebbe comunque essere inferiore al valore già accertato.

Sugli emendamenti 1.11, 1.13, 1.14 (limitatamente alla lettera *a*)), 1.15 (limitatamente al capoverso 2-*septies*), 1.17 (limitatamente alla lettera *a*)), 1.0.2, 1.0.3 e 1.0.12, occorrerebbe acquisire l'avviso delle Finanze. Con riferimento allo stesso emendamento 1.17 dovrebbe esprimersi parere contrario sull'ultimo periodo della lettera *d*), mentre per la lettera *b*) si dovrebbe porre la stessa condizione già formulata relativamente all'emendamento 1.2.

Minori entrate sembrano derivare inoltre dall'emendamento 1.0.9 (limitatamente alla lettera *b*) e dall'emendamento 1.0.11 (limitatamente al comma 3).

Si segnala infine che numerosi emendamenti (1.1, 1.2, 1.6, 1.7, 1.8, 1.14, 1.0.5, 1.0.6 e 1.0.7) prevedono tra l'altro la non applicabilità delle sanzioni sulle maggiori imposte. Su tale aspetto è essenziale l'avviso delle Finanze in rapporto alle previsioni di gettito a suo tempo formulate con il provvedimento sul concordato.

Sono pervenuti successivamente gli emendamenti 1.29 e 1.30. Sul primo occorrerebbe richiedere l'avviso delle Finanze, mentre l'emendamento 1.30 è analogo all'emendamento 1.21, su cui sembra opportuno esprimersi in senso contrario.

Il sottosegretario CALEFFI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.29, in quanto esso appare compatibile con la metodologia applicata dal Governo nel testo del decreto-legge. Conseguentemente egli esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.21, 1.27, 1.13, 1.14, 1.0.11 e 1.30, che contengono formulazioni recepite nel suddetto emendamento 1.29.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.16 e 1.22 (limitatamente alla lettera b), in quanto essi comportano perdita di gettito.

Quanto poi ai restanti emendamenti, egli concorda con le valutazioni fornite dal relatore.

Il senatore TAMPONI dichiara di non essere del tutto persuaso del parere formulato dal rappresentante del Governo sugli emendamenti 1.0.11 e 1.29, ritenendo che la formulazione di un parere di nulla osta su entrambi i testi potrebbe essere contraddittoria.

Il senatore ZACCAGNA esprime forti perplessità sui criteri utilizzati dal rappresentante del Governo per la valutazione della copertura finanziaria degli emendamenti in esame. Egli ritiene infatti che, per valutare i reali effetti sul gettito di tali emendamenti, si possa o tener conto dell'effettiva reazione dei contribuenti, quale può essere ipotizzata alla luce delle modifiche proposte, o basarsi sul mero raffronto con la normativa preesistente. La posizione del Governo - oscillante tra i due criteri di valutazione - appare quindi non coerente.

Il sottosegretario CALEFFI ribadisce che l'orientamento del Governo è di segno contrario per tutti gli emendamenti che comportano lo stravolgimento della metodologia adottata nel testo del decreto-legge, mentre il parere è favorevole su quelle proposte emendative che non alterino il quadro di riferimento generale.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sui seguenti: 1.10, 1.12, 1.20, 1.25, 1.28, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.1, 1.2 (limitatamente alla lettera a), 1.11, 1.15 (limitatamente al capoverso 2-septies), 1.17 (limitatamente alla lettera a), 1.0.2, 1.0.3, 1.0.12, 1.0.9 (limitatamente alla lettera b), 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.16 e 1.22 (limitatamente alla lettera b), su cui il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**(2070) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 346, recante istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione: seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente COPERCINI propone di rinviare l'esame del provvedimento per ulteriori approfondimenti.

Conviene la Sottocommissione.

**(1434) CASTELLANI ed altri: Autonomia scolastica e riassetto degli organi collegiali**

**(1810) Delega al Governo per l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il riordinamento dell'amministrazione scolastica**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo; in parte favorevole condizionato e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Riferisce il senatore MORANDO, osservando che si tratta di un disegno di legge delega finalizzato all'attuazione dell'autonomia scolastica e alla ristrutturazione dell'amministrazione della pubblica istruzione. Per quanto di competenza si deve rilevare che il testo non contiene norme immediatamente suscettibili di effetti finanziari, ma il completo riassetto del sistema scolastico oggetto della delega pone ovviamente il problema dell'impatto finanziario finale delle norme delegate che il Governo dovrà emanare. In proposito il testo all'esame sembra contenere sufficienti cautele, in quanto gli articoli 2 e 4 (rispettivamente concernenti la riforma dell'amministrazione della pubblica istruzione e il riordinamento di conservatori, accademie e istituzioni di alta cultura) contengono apposite clausole nelle quali si prevede che la disciplina da adottare non dovrà comunque comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Apparirebbe pertanto opportuno l'inserimento di una clausola analoga anche nell'articolo 1, concernente l'attribuzione dell'autonomia agli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Tale considerazione vale altresì per il disegno di legge n. 1434, di iniziativa parlamentare, avente come oggetto l'attribuzione di una delega al Governo per l'attuazione dell'autonomia scolastica e il riassetto degli organi collegiali, esaminato congiuntamente.

Pervengono altresì numerosi emendamenti al disegno di legge n. 1810, tra i quali si segnalano, per i problemi di competenza, i seguenti.

L'emendamento 1.85 può comportare oneri, in quanto prevede - tra l'altro - l'elevamento dell'obbligo scolastico e l'obbligatorietà del quinto anno per la scuola d'infanzia.

Gli emendamenti 1.51 e 1.84 appaiono onerosi in quanto prevedono rispettivamente iniziative per la qualificazione degli operatori scolastici e la costituzione di appositi organismi territoriali decentrati.

Gli emendamenti 1.70, 1.66, 1.61 e 1.203 appaiono comportare minori entrate per gli istituti scolastici, eliminando - parzialmente o totalmente - la previsione di tasse e contributi scolastici.

Il subemendamento 1.41/1 e l'emendamento 1.91 comportano sicuramente effetti finanziari, attribuendo la qualifica di dirigente ai presidi

e ai direttori didattici. Lo stesso vale per l'emendamento 1.89, che prevede l'attuazione dell'anno sabbatico.

Per quanto riguarda gli emendamenti 1.42 e 1.15, segnala che essi sopprimono alcuni criteri di delega previsti nel testo del disegno di legge, il che potrebbe dar luogo a riflessi finanziari. L'emendamento 1.18 riformula la lettera *m*) del comma 4 dell'articolo 1 in termini che appaiono garantire in modo minore l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato.

Va segnalato quindi l'emendamento 1.0.1, che prevede la delega alle Regioni di funzioni amministrative statali in materia scolastica, con esclusione di oneri finanziari a carico delle Regioni stesse. Occorrerebbe al riguardo prevedere esplicitamente che le funzioni trasferite saranno esercitate con gli stessi mezzi (strutture e personale) prima utilizzati dallo Stato. Le medesime considerazioni valgono per l'emendamento 2.20.

Segnala infine l'emendamento 5.0.1, che prevede esplicitamente una maggiore spesa per l'istruzione superiore a carico del bilancio dello Stato, quantificata in 1.000 miliardi di lire per il 1996 e in 500 miliardi a decorrere dal 1997, senza peraltro indicare alcun mezzo di copertura finanziaria.

Il presidente COPERCINI dà lettura delle osservazioni formulate dal Tesoro in merito agli emendamenti in esame.

In particolare, il Tesoro esprime perplessità sull'emendamento 1.54, che prevede l'eliminazione del controllo svolto dai revisori dei conti sulle gestioni degli istituti scolastici.

Il parere del Tesoro è inoltre contrario su tutti gli emendamenti citati dal relatore, nonché su quelli 1.31, 1.27, 1.6, 1.7, 1.28, 1.98, 1.16, 1.92 e 2.21, tutti suscettibili di comportare nuovi oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Il parere del Tesoro è poi contrario, per considerazioni non attinenti alla copertura finanziaria, sugli emendamenti 1.2, 1.73, 1.10, 2.9 e 2.3.

Per quanto riguarda infine l'emendamento 1.26, il Tesoro suggerisce l'opportunità di prevedere espressamente che la costituzione dei due osservatori permanenti deve avvenire senza alcun onere per lo Stato.

Sul testo del disegno di legge governativo il Tesoro non ha osservazioni da formulare.

Il sottosegretario CORRADINI raccomanda l'espressione di un parere favorevole sul testo del disegno di legge n. 1810 e suggerisce di valutare attentamente i profili finanziari dei numerosi emendamenti presentati.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul testo del disegno di legge n. 1810, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che nell'articolo 1 sia inserita una clausola che specifichi che l'attribuzione dell'autonomia agli istituti scolastici di ogni ordine e grado non dovrà comunque comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e nel presupposto che in esso sia assorbito il disegno di legge n. 1434.

Esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sui seguenti: 1.85, 1.51, 1.84, 1.70, 1.66, 1.61, 1.203,

1.41/1, 1.91, 1.89, 1.42, 1.15, 1.18, 5.0.1, 1.31, 1.27, 1.6, 1.7, 1.28, 1.98, 1.16, 1.92 e 2.21, sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il nulla osta sugli emendamenti 1.0.1 e 2.20 è condizionato, ai sensi della citata norma costituzionale, all'esplicita previsione che le funzioni trasferite alle Regioni siano esercitate con gli stessi mezzi (strutture e personale) prima utilizzati dallo Stato, e quello sull'emendamento 1.26 all'esplicita previsione che la costituzione dei due osservatori permanenti deve avvenire senza alcun onere per lo Stato.

Esprime infine parere contrario sull'emendamento 1.54.

**(1138) BAGNOLI ed altri: Decentramento delle politiche di intervento a favore dell'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese**

(Parere alla 10ª Commissione: esame e rinvio)

Il relatore MANTOVANI osserva che il disegno di legge prevede l'attribuzione alle Regioni della competenza a gestire le leggi a favore delle piccole imprese ed altre disposizioni sempre relative al medesimo oggetto.

L'articolo 2 stabilisce, in particolare, le modalità di ripartizione tra le Regioni degli stanziamenti previsti, mentre i successivi articoli determinano ulteriori forme di agevolazioni per le quali sono indicate specifiche norme di copertura finanziaria.

Tali coperture non appaiono corrette sia in riferimento alla capienza dei capitoli richiamati, sia, in alcuni casi, per la loro genericità. Sono stati presentati, però, emendamenti volti a sopprimere le norme concernenti le parziali coperture e a riportare le contribuzioni e agevolazioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 all'interno dello stanziamento previsto dall'articolo 2. Il parere di nulla osta sul provvedimento andrebbe quindi condizionato all'approvazione degli emendamenti 2.1, 4.1, 4.2, 5.1, 6.1, 7.1 e 8.1.

Lo spostamento delle competenze dallo Stato alle Regioni determinerebbe, inoltre, anche problemi finanziari in ordine alla gestione del personale. Sarebbe opportuno, pertanto, condizionare l'eventuale parere di nulla osta anche all'approvazione dell'emendamento 12.0.1. Al fine di non derogare alla normativa contabile regionale appare anche consigliabile l'approvazione dell'emendamento 2.2.

Va precisato, infine, che non sono stati ricompresi nel meccanismo di copertura definito dagli emendamenti gli articoli 9, 10 e 11. Per quanto riguarda l'articolo 9, si renderebbe necessario un chiarimento del Tesoro sulla congruità della copertura prevista al comma 4, mentre l'attuale formulazione degli articoli 10 e 11 appare non corretta e dovrebbe dar luogo ad un parere contrario.

Il presidente COPERCINI dà lettura delle osservazioni formulate dal Tesoro, ad avviso del quale gli emendamenti 2.1, 4.1 e 4.2 non risolvono il problema della copertura finanziaria del disegno di legge, dal momento che parte delle minori entrate è di carattere permanente e investe comunque un orizzonte temporale più ampio rispetto alle risorse indicate a copertura, il cui ammontare peraltro non sembra sufficiente a fronteggiare la perdita di gettito.

Relativamente poi all'emendamento 12.0.1, il parere del Tesoro è favorevole a condizione che sia prevista, in corrispondenza al contingente di personale trasferito, la riduzione della dotazione organica del Ministero dell'industria.

Il relatore MANTOVANI propone di condizionare il nulla osta sul disegno di legge all'approvazione degli emendamenti che riformulano la copertura finanziaria, mentre sugli articoli 9, 10 e 11 il parere dovrebbe essere contrario.

Il presidente COPERCINI, in considerazione dell'assenza del rappresentante del Tesoro, propone di rinviare l'esame del provvedimento.

Conviene la Sottocommissione e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(1947) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Roma il 18 maggio 1990*

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore COPERCINI fa presente che si tratta dell'autorizzazione alla ratifica di un accordo culturale tra la Repubblica italiana e il Vietnam. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

*(1948) Ratifica ed esecuzione dell'accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh, fatto a Rimini il 13 ottobre 1991*

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore COPERCINI osserva che si tratta dell'autorizzazione alla ratifica di un accordo culturale tra la Repubblica italiana e il Bangladesh, e rileva che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

*(1958) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia, fatto a Kuching il 17 febbraio 1990*

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore COPERCINI osserva che si tratta dell'autorizzazione alla ratifica di un accordo culturale tra la Repubblica italiana e la Malaysia. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(1959) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, fatto a Caracas il 17 ottobre 1990**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore COPERCINI osserva che si tratta dell'autorizzazione alla ratifica di un accordo di collaborazione culturale tra la Repubblica italiana e il Venezuela. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(1960) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 18 aprile 1991**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore COPERCINI fa presente che si tratta dell'autorizzazione alla ratifica di un accordo di collaborazione culturale tra la Repubblica italiana e il Cile. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(1965) Ratifica ed esecuzione della Convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore COPERCINI, osservando che si tratta dell'autorizzazione alla ratifica dello Statuto delle scuole europee. Per quanto di competenza, non dovrebbero porsi problemi, in quanto gli eventuali oneri aggiuntivi per le scuole verrebbero finanziati a carico del bilancio delle comunità europee.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

*La seduta termina alle ore 18.*

**FINANZE E TESORO (6°)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente D'Alì, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 5° Commissione, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento:*

**(2070) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 346, recante istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province: parere favorevole;**

*alla 13° Commissione:*

**(2086) Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 373, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti: parere in parte favorevole e in parte contrario.**

## **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

### **Sottocommissione per i pareri**

**MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 1995**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Zecchino, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 9<sup>a</sup> Commissione:*

**(282) LORETO ed altri: Nuove norme in materia di scarichi dei frantoi oleari:** parere di nulla osta;

*alla 10<sup>a</sup> Commissione:*

**(2114) Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio:** parere contrario.

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13\*)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Terzi, ha adottato le seguenti deliberazioni sui disegni di legge deferiti:

*alla 9ª Commissione:*

(282) **LORETO ed altri: Nuove norme in materia di scarichi dei frantoi oleari:** rimessione alla sede plenaria;

(1181) **CASILLO ed altri: Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione:** rimessione alla sede plenaria;

(1197) **FERRARI Francesco ed altri: Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione:** rimessione alla sede plenaria;

(1666) **Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore agricolo ed altre disposizioni urgenti in materia,** approvato dalla Camera dei deputati: favorevole con osservazioni.

## CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

### GIUSTIZIA (2°)

*Mercoledì 27 settembre 1995, ore 15,30*

*In sede referente*

#### I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo (2071).
- Conversione in legge del decreto-legge 1° settembre 1995, n. 369, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti (2083).

#### II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di usura (987) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MANCUSO ed altri. - Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura (384).
- LAFORGIA ed altri. - Modifiche al codice penale in tema di usura (490).
- DI BELLA. - Modifica degli articoli 644 e 644-bis del codice penale (552).

#### III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BRIGANDÌ ed altri. - Norme per il recupero del danno derivante da reati contro la pubblica amministrazione (1765).

#### IV. Esame del disegno di legge:

- SERENA e PAINI. - Effetti amministrativi delle sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati contro la pubblica amministrazione (1865).

## V. Esame dei disegni di legge:

- SCOPELLITI e PELLEGRINO. - Norme in materia di abuso di ufficio (1190).
- PINTO ed altri. - Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso di ufficio (1694).
- SILIQUINI ed altri. - Ridefinizione del reato di abuso di ufficio (1898).

## VI. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- LA LOGGIA ed altri. - Modifiche alla legge 29 novembre 1971, n. 1050, relative all'applicazione dei magistrati di appello alla Procura generale presso la Corte di cassazione (1187).

---

**DIFESA (4\*)**

*Mercoledì 27 settembre 1995, ore 15*

*In sede referente*

## Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 365, recante disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia (2078).

*In sede consultiva su atti del Governo*

## Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Programma A/R pluriennale SME/005 concernente l'acquisizione di 150 veicoli corazzati VCC 80.
  - Programma A/R pluriennale SME/258 relativo all'acquisizione di 250 veicoli blindati «Puma».
  - Programma A/R pluriennale SMA 47/95 relativo all'acquisizione di un sistema di supporto operativo agli apparati di guerra elettronica.
  - Programma A/R pluriennale SMM 004/96 «Cooperazione internazionale con la Germania per la costruzione di sommergibili di nuova generazione».
-

**FINANZE E TESORO (6°)**

Mercoledì 27 settembre 1995, ore 9 e 15

*In sede referente*

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 382, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (2115).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, recante disposizioni urgenti in materia di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi (2069).
- Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 354, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonché disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio (2075).

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Riforma del credito agevolato (1300).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto ministeriale relativo all'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 1996.

---

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8°)**

Mercoledì 27 settembre 1995, ore 9 e 15

*In sede consultiva su atti del Governo*

I. Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di contratto di programma 1994-2000 tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato S.p.A.

- Schema di contratto di servizio 1994-1996 tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato S.p.A.
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
  - Variante al programma di interventi per l'adeguamento delle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della Guardia di finanza.

*In sede referente*

- I. Seguito del nuovo esame congiunto dei disegni di legge rinviati dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 13 settembre 1995:
  - LONDEI. - Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (248).
  - FAGNI ed altri. - Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (261).
- II. Esame del disegno di legge:
  - Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 387, recante riduzione dei pedaggi autostradali per le imprese che esercitano professionalmente l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi (2117).

---

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9)

*Mercoledì 27 settembre 1995, ore 15,30*

*In sede referente*

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
  - LORETO ed altri. - Nuove norme in materia di scarichi dei frantoi oleari (282).
  - CASILLO ed altri. - Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione (1181).
  - FERRARI Francesco ed altri. - Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione (1197).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
  - ROBUSTI. - Riordino del sistema lattiero, disposizioni per l'applicazione del regolamento CEE 3950/92 e abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468 (1650).

- FERRARI Francesco ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (1891).
- BORRONI ed altri. - Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (1987).
- BUCCI ed altri. - Riforma della regolamentazione delle quote latte in Italia (2015).

### III. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 380, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995 (2113).

#### *In sede deliberante*

#### Seguito della discussione del disegno di legge:

- Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore agricolo ed altre disposizioni urgenti in materia (1666) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

---

## INDUSTRIA (10\*)

Mercoledì 27 settembre 1995, ore 9 e 15

#### *In sede referente*

### I. Esame del disegno di legge:

- PONTONE ed altri. - Istituzione della direzione generale della piccola e media impresa e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, commercio e artigianato (1933).

### II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio (2114).
- MACERATINI ed altri. - Istituzione dell'albo professionale delle guide turistiche (1377).
- COVIELLO ed altri. - Integrazione alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, concernente norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: ripristino delle aliquote dovute alle regioni meridionali per la concessione di coltivazioni petrolifere (1478).
- GERMANÀ ed altri. - Istituzione di un ruolo ufficiale degli abilitati all'assunzione di giuochi e scommesse (1578).

- ZACCAGNA ed altri. - Norme relative al versamento delle imposte da parte di imprese creditrici dell'EFIM (1659).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GARATTI e FIEROTTI. - Norme relative all'attività dei locali discoteca (398).
- GEI ed altri. - Limiti agli orari di apertura di sale da ballo, locali notturni, discoteche, sale di trattenimento, circoli ricreativi e simili (872).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato RUBINO. - Istituzione della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (1667) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- CARPENEDO ed altri. - Istituzione della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (1621).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LARIZZA ed altri. - Istituzione dell'Agenzia per l'assicurazione del commercio con l'estero (1619).
- BALDELLI ed altri. - Istituzione del Ministero delle attività produttive (1675).
- PERIN ed altri. - Istituzione del Ministero della produzione, delle tecnologie e del commercio estero (1881).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA e FERRARI Francesco. - Misure per la promozione di nuova imprenditorialità giovanile e per il sostegno alla piccola e media impresa nelle aree depresse (727).
- PELELLA e SICA. - Nuove norme in favore dell'imprenditorialità giovanile (1630).

*Procedure informative*

Audizioni, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, di funzionari dei Ministeri dell'interno e delle finanze e del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), in relazione al disegno di legge n. 1578.

---

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11°)**

Mercoledì 27 settembre 1995, ore 15

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE LUCA ed altri. - Legge-quadro sulla delega alle regioni ed alle province autonome di funzioni amministrative in materia di lavoro; disposizioni in tema di collocamento e norme sul riordinamento dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (1840).
- Disposizioni in materia di organizzazione del mercato del lavoro (1985).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (260).
- GEI ed altri. - Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili (514).
- PAINI e MARCHINI. - Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private (582).
- CAMO ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (642).
- MULAS. - Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili (1129).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MANZI ed altri. - Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (1209).
- BEDIN ed altri. - Norme sulla mutualità volontaria e sull'assistenza integrativa (1919).

---

**IGIENE E SANITÀ (12°)**

Mercoledì 27 settembre 1995, ore 16

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni (116).

- PIETRA LENZI ed altri. - Regolamentazione della fecondazione assistita (1070).
- MANCINO ed altri. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1394).
- BUCCIARELLI ed altri. - Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1484).
- ROVEDA. - Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonchè per l'impianto uterino di embrioni umani (1501).
- ALBERTI CASELLATI. - Norme in materia di procreazione assistita (1550).
- PEDRIZZI ed altri. - Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (1673).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MANIERI. - Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409 (74).
- SIGNORELLI. - Norme transitorie per l'esercizio dell'odontoiatria ex articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, da parte dei laureati in medicina e chirurgia (933).
- DI ORIO ed altri. - Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonchè trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (1060).

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disciplina della professione di odontoiatra (1882) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli ed altri; Basile ed altri; Caccavari ed altri; Gambale*).

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13\*)**

*Mercoledì 27 settembre 1995, ore 15*

*In sede referente*

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 373, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli

di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonchè in materia di smaltimento dei rifiuti (2086).

- CASTELLANI e MODOLO. - Provvidenze per i comuni della comunità montana della Valnerina (1883).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SARTORI e LONDEI. - Interventi a favore del recupero dei centri storici (339).
- SPECCHIA ed altri. - Interventi a favore del recupero dei centri storici (709).
- LAVAGNINI. - Norme per il recupero dei centri storici (1514).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DIPPOLITO VITALE. - Trasformazione del Parco nazionale della Calabria in Parco nazionale della Sila e inserimento di nuove aree tra quelle di reperimento delle riserve marine (1472).
- VELTRI ed altri. - Istituzione del Parco nazionale della Sila (1998).

#### *Procedure informative*

Indagine conoscitiva sulla situazione ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno: audizione del comandante del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri.

#### *Sui lavori della Commissione*

Questione di competenza per il disegno di legge:

- GIOVANELLI. - Modifica dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'individuazione del danno pubblico ambientale, l'azione di risarcimento, i poteri della Corte dei conti e della magistratura ordinaria e la costituzione di parte civile (256).

#### *In sede referente*

Esame del disegno di legge:

- PALOMBI. - Modifica ed integrazione della legge 3 aprile 1980, n. 115, recante ulteriori interventi dello Stato in favore delle popolazioni dell'Umbria, Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi (1857).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
SULLE STRUTTURE SANITARIE**

*Mercoledì 27 settembre 1995, ore 9*

- Programma dei lavori.
  - Esame proposta di relazione in tema di policlinici universitari.
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per le questioni regionali**

*Mercoledì 27 settembre 1995, ore 9*

*Comunicazioni del Governo*

Comunicazioni del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, dottor Francesco Frattini, sulle attività della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

*In sede consultiva*

Esame del disegno di legge:

- Riforma del credito agevolato (1300).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni  
criminali similari**

*Mercoledì 27 settembre 1995, ore 20*

Seguito della discussione della relazione annuale.

---